

TORNATA DEL 15 APRILE 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione generale dello schema di legge sulla cospirazione contro i sovrani, sull'assassinio politico e sulla composizione del giurì — Discorsi dei deputati Alfieri e Rattazzi in appoggio del progetto — Discorso del deputato Cotta-Ramusino contro il medesimo — Discorso in merito del deputato Ottavio Di Revel, e sua adesione — Spiegazioni personali dei deputati Farini, Di Revel e Boggio.*

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

GRIXONI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di una petizione:

4450. Vari sindaci e segretari di comuni rurali della Savoia ricorrono alla Camera affinché, in vista delle considerazioni che sottopongono, il tempo utile per le operazioni catastali, fissato dalla legge e dal relativo regolamento del 1857, venga prorogato almeno di un anno, e che nel frattempo in cui i segretari dovranno attendere alle ricerche nei libri catastali, cessino d'aver effetto tutte le prescrizioni comminatorie per mutazioni di proprietà.

PRESIDENTE. Essendo presenti gli onorevoli Bixio e Parodi, li invito a prestare giuramento. Ne leggo la formola.

ATTI DIVERSI.

PARODI e BIXIO prestano giuramento.

(Il processo verbale è approvato.)

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola sul sunto delle petizioni.

VALERIO. Ho deposta sul banco della Presidenza una petizione con cui molti sindaci e segretari di comuni rurali della Savoia ricorrono alla Camera affinché, in vista delle considerazioni che sottopongono, il tempo utile per le operazioni catastali, fissato dalla legge e dal relativo regolamento del 1857, venga proposto almeno di un anno, e che nel frattempo in cui i segretari dovranno attendere alle ricerche nei libri catastali, cessino di aver effetto tutte le prescrizioni comminatorie per mutazioni di proprietà.

Siccome questo tempo utile sta per cessare, io domando che la Camera decreti d'urgenza questa petizione, onde i danni che ne verrebbero siano allontanati.

(È decretata d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI CONTRO I REATI DI COSPIRAZIONE CONTRO LA VITA DEI SOVRANI STRANIERI E SULL'ASSASSINIO POLITICO.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la continuazione della discussione generale intorno al progetto di legge sulle cospirazioni contro le vite dei sovrani e dei capi dei Governi esteri, sull'apologia dell'assassinio e sulla formazione delle liste semestrali dei giurati.

Il deputato Alfieri ha facoltà di parlare.

ALFIERI. Mi propongo di combattere le conclusioni della Commissione, non in quanto si può riferire in esse alle particolari disposizioni della proposta di legge, ma in quanto ai principii generali e più particolarmente sotto l'aspetto politico. Se la mia parola è d'uomo giovane ed inesperto più di ogni altro in questo consesso, se lo scarso ingegno non la fa autorevole, io pur voglio sperare che indulgente e benevola tolleranza di voi tutti, amici ed avversari miei politici, vorrà dar venia a tutti i difetti del mio dire, poichè io unicamente una cosa oso presumere, ed è di parlare schietto, per forza di intimo convincimento e con caldo amore alla dignità nazionale, alle patrie libertà, all'italiana indipendenza.

In occasione fra le solennissime nei fasti del Parlamento subalpino, ed in materia piuttosto identica che analoga alla presente, egregi uomini, che ci teniamo onorati di chiamare nostri maestri e nostri capi, accoppiarono liberalismo vero a retta sapienza, e lasciarono esempi e insegnamenti che tengo ad onore di raccogliere.

In questo lato della Camera dove siedo, che l'attuale presidente del Consiglio, il cavaliere D'Azeglio ed il cavaliere Buoncompagni illustrarono, sono persuaso che, per essere meno indegno di seguirli, io debbo calcare le orme che la singolare perspicacia politica, la lealtà proverbiale, la retta e chiara dottrina di quegli uomini di

Stato hanno impresse nella strada maestra della libertà e della indipendenza piemontese.

Voi tutti, onorevoli miei colleghi, già vi stimerete avventurati d'aver udito ieri l'eloquente e nobilissima orazione del deputato Buffa, chè dessa è tale per dottrina e per onestà che io stimo torni ad onore non solo della persona dell'oratore, ma al partito al quale esso appartiene e al Parlamento in cui egli favella.

Ma io v'invito a essergli grati ancora per altro motivo: quel discorso mi ha fatto rinunciare alla buona metà del mio, giacchè fin da ieri io ebbi a dire ciò che oggi ripeto: « Ad altri discorsi di tutto cuore ho fatto plauso, questo di tutto cuore invidio. »

Invidio l'ingegno che lo ha concepito, la facondia colla quale venne dettato; invidio più di tutto quella morale autorità giustamente acquistata, che dà il diritto di imporre la verità non solo agli avversari, ma eziandio agli amici.

Nella presente discussione infatti il Governo del Re, la minoranza della Commissione e noi, che assentiamo al disegno da questa emendato, dobbiamo preoccuparci assai più di persuadere i nostri amici dubbiosi e titubanti che non di combattere i nostri soliti oppositori. Imperciocchè questi ultimi non biasimano quello che è proposto alle nostre deliberazioni, ma bensì vorrebbero andare più oltre nella medesima via. I nostri amici, all'incontro, temono di recar danno alla libertà, di lasciar patire sfregio all'indipendenza nazionale se rendono il partito in favore della legge.

Se mi venisse fatto di dimostrare che i principii, che informano le nuove disposizioni legislative che vi sono proposte, sono conformi a quelli delle libere istituzioni che ci governano; se l'attuazione di quei principii, se l'opportunità di queste risoluzioni si accordassero onninamente alla condotta politica del Ministero, chi potrebbe ancora asserire che si voglia assoggettare la nazione a provvedimenti di circostanza, e che noi dobbiamo gradirli solo per deferenza ad esterne esigenze, con abdicazione indecorosa della nostra libertà e della nostra indipendenza?

Io so pur troppo che in taluno, di coloro che inclinano a rendere il partito in favore della legge propositavi, si insinuò il concetto che così imponenti fossero le ragioni politiche che determinarono il Governo del Re ad introdurre il disegno nel Parlamento, da doversi persuadere di accettare quelle proposte, contraddicessero esse pure ai principii della giustizia, alle regole del diritto criminale. Parmi debito di protestare altamente contro una siffatta teoria e dichiarare che, se ingiusta si riputasse una disposizione di legge qualsiasi, non vi ha ragione di Stato, non vi ha minaccia di potente che ci debba piegare a consentirla. Non la paura, non l'interesse condurrà a recare offesa alla giustizia nessun buono e leale Piemontese, e mi sarebbe prima mestieri di rinunciare a quel nome che è sì grave peso all'umile mia persona, ma che ho fisso nel profondo del cuor mio di mantenere tanto più onorato ed illibato, che quel nome è una sacra gloria italiana.

Ed è cotale pensiero che mi fa sorgere innanzi a voi, se non colla presunzione di trarre altrui nel mio sentire, almeno per dimostrare che il più coscienzioso convincimento determina il voto che sto per deporre nell'urna.

Se fuvi utopia vagheggiata dai più eletti ingegni che in ogni età illustrarono la dottrina politica e sociale, quella fu di stabilire, sopra principii generali e comuni di diritto politico, la pace universale e perpetua. E, se ristretta nei termini voluti dall'umana imperfezione, pure la ricercarono ognora i più insigni statisti ed i sovrani più potenti, gli uni con disegni di scompartimenti territoriali, di ordinamenti sapientissimamente concertati, di federazioni e di arbitrati; gli altri per mezzo di universale dominio, o rivestendo l'umana autorità di divina consacrazione. Infruttuosi conati! Illusioni tutte più o meno durevoli, ma tutte ugualmente svanite! Ben comprendete che non è mio proposito il tesservi quella storia, nè manco di accennarvene i sommi capi. Solo io ricorderò quel tentativo più recente che fa al caso mio, voglio dire la santa alleanza. Fate astrazione per breve istante dalle ire e dai lutti che quel nome funesto solleva nel cuore di tutti noi liberali; non guardate agli effetti di quel patto famoso, ma bensì soltanto agli intendimenti dei suoi autori. Non avrete difficoltà a consentire meco che essi, tratti in errore dalla loro illimitata fiducia nel principio di autorità, credettero assicurare la stabilità dell'edificio politico e sociale europeo ponendogli per base quel principio, e consacrarono l'arbitrio. Oramai avvi ancora chi ha interesse di mantenere, a tutta possa, le conseguenze funestissime del fatale errore, ma non credo che vi sia tuttora chi confidi nei principii della santa alleanza per dare pace, quiete e prosperità al turbato mondo.

I filosofi nella erudita solitudine delle loro celle, i ministri di Stato sui tormentosi seggi del Governo, i monarchi sui loro troni, e i popoli tutti, gli uni con libera favella, gli altri nelle tenebrose congreghe, sono di bel nuovo intenti all'ardua ricerca.

Diritto divino, autorità assoluta, intervento, tali gli elementi della formola dell'assetto continentale nel 1815.

Nazionalità, diritti dei popoli, autonomia degli Stati, arbitrati, ecco gli elementi già raccolti, ma non ancora accordati fra loro, ma che forse ancora non compiono la formola nuova di cui si posero i primi termini nel Congresso di Parigi.

Se comunità d'interessi fece solidali i Governi assoluti della santa alleanza; comunità d'interessi non dovrà fare parimente solidali i Governi che professansi ligi alla politica del Congresso di Parigi?

A me pare evidente che, se avvi una tendenza politica ben dimostrata nell'epoca nostra, essa consiste nello stabilire certe regole di governo civile, nel riconoscere un diritto comune a tutti i popoli di pareggiare la loro libertà al grado del proprio incivilimento, nel proclamare certi principii sociali, come l'ordine, la famiglia, la proprietà.

A me pare che si miri a raggiungere un sistema di federazione europea che allontani vieppiù le occasioni

di guerra, che protegga lo sviluppo notevole degli interessi materiali e morali delle nazioni civili, che rinnovi nell'Europa tutta, colle migliorie arretrate dal progresso dei tempi, la confederazione che pose termine alle lotte armate della Germania.

Or bene, conviene notare che nei Codici degli Stati di Germania, abbenchè non retri certo tutti a egual forma di governo, stanno inserite, gli uni verso degli altri, disposizioni legali quali si è quella che ci viene proposta. E donde mai ciò? Perchè, o signori, il principio di conservazione, il principio d'ordine sono i medesimi per tutti i confederati, nè può concepirsi che col valicare una frontiera si cambi in fatto innocente di qua, ciò che di là era delitto.

Diffatti, per un caso assai strano, gli onorevoli nostri colleghi, componenti la maggioranza della Commissione, si lasciarono attrarre da quel fascino proprio di tutto ciò che apparisce vantaggioso alla causa che imprendono a difendere. Essi accettarono le disposizioni penali del nostro Codice con quel significato che loro attribuiva l'assoluta monarchia sotto la quale il giure albertino venne promulgato.

Egli è ben chiaro che se il capo di un Governo ci apparisce rivestito di un carattere sacro che gli viene da Dio, ciò non può accadere che rispetto ai propri sudditi e nel proprio paese. Ma se invece voi concepite il capo di un Governo come il rappresentante e come la personificazione dell'ordine legale, egli serberà ovunque questo carattere. Ed a far meglio intendere la distinzione che taluno vorrebbe per avvetura chiamare sottile, ma non lo è, aggiungerò che nella legislazione antica voi ravvisavate l'attentato contro un re legittimo come un sacrilegio, ed ora invece considerate l'attentato contro un capo di Governo come un delitto politico. Aggravava allora il delitto, il carattere *sacro* della persona colpita; lo aggravava ora l'offesa fatta ad un principio politico, ed il danno politico che si ritiene ne possa derivare.

Dunque in altri tempi la *sacra persona del Re* non poteva essere *sacra* che pei suoi sudditi e nel territorio della sua monarchia; il *capo di un Governo* deve oggidì essere *inviolabile* presso tutti i popoli, in tutti i paesi civili.

Perchè colle convinzioni nostre liberali, che negano il carattere divino dell'autorità umana, vogliamo noi colpire più severamente l'attentato contro alla vita del capo del nostro Governo che non quella contro la vita di un cittadino? Perchè vogliamo, quando si tratta del principe, colpire non solo l'attentato, ma perfino la cospirazione? Io sfido un liberale a darmi di ciò altro motivo valevole se non questo: che chi cospira od attentava contro la vita del capo del Governo cospira ed attentava contro l'ordine, contro la pace pubblica. Nel cospirare e nell'attentare contro l'ordine e la pace pubblica sta dunque il delitto. Or bene, dov'è delitto, giustizia vuole che si sancisca la pena.

Dopo di aver trattato della disposizione che io credo essenziale nella legge sottoposta alle nostre delibera-

zioni dal punto di vista della giustizia e dei principii che dominano il diritto politico europeo ai giorni nostri, vorrei ora richiamare l'attenzione dei miei colleghi sopra un altro riflesso, ed è la correlazione che passa fra questa disposizione di legge ed il diritto di asilo. Con ciò, dopo aver esposto come la credessi giusta, spero di dimostrarvela eziandio opportuna.

Col progredire della civiltà si vennero riconoscendo certi dogmi politici che nei secoli scorsi o erano rinnegati, o per lo meno pativano infinite eccezioni ed interruzioni. E fra tutti umanissimo nella politica civile moderna il dogma del diritto di asilo. I vinti di tutti i paesi, gli oppressi da tutte le usurpazioni e da tutte le tirannidi o di plebe o di re, trovano sicura stanza, quiete dell'animo e conforto nei patimenti, nel seno di quei paesi che la libertà accoglie sotto il benefico e tutelare suo manto.

Ma questo diritto, al pari di qualunque altro, non può scompagnarsi da un dovere. Quanto più sacro ed imprescrittibile sarà il diritto, tanto più assoluto e stretto sarà il dovere che vi si riferisce. Il diritto d'asilo è doppio: il diritto di darlo ed il diritto di goderne. Or bene, onorevoli colleghi, io credo che i Governi, che onoransi di esercitare il diritto di asilo, debbono assicurare ad altrui che il ricetto dei vinti non si trasmuti in covile di aggressori. I profughi e gli esuli valgansi della sicurezza, della quiete ad essi guarentite, ma non rechino essi invece il disagio ed i torbidi nel paese che li accoglie.

Io bramo ardentemente che si diano tutti i conforti alla sciagura, ma biasimo severamente ogni incentivo alla vendetta.

Non entrero a far distinzione fra Governo e Governo, tra nazione e nazione. Al disopra delle circostanze speciali che rendono più o meno compiuta la nazionalità nei vari Stati di Europa, o portano divario nella legittimità e legalità di questa o quella forma di Governo, al disopra di tutto ciò sta il principio dell'assoluta indipendenza degli Stati.

L'intervento di uno Stato negli affari dei suoi vicini, non è meno riprovevole, nè meno iniquo per ciò che viene esercitato indirettamente col proteggere i novatori ed i sovvertitori sul proprio suo territorio. Alle altre pecche d'ogni intervento, esso aggiunge così quella più indegna ancora della slealtà. Per isventura d'Italia nostra, questo sistema, di fare cioè del generoso, glorioso, cristiano diritto di asilo, uno sleale e barbaro diritto di cospirazione e di guerra civile, non è cosa nuova. Ma è bene che gli avvocati di questo sistema rammentino, essi, millantatori cotanto clamorosi di progresso e di civiltà, che l'attuazione ne appartenne al medio evo. La fuga o l'esilio davano ai vinti occasione di incettare in paesi a loro amici, armi, denari e soldati, per volgere tutto ciò contro la patria, o contro i fortunati loro competitori. Ma badate che i vincitori dal canto loro tenevansi in diritto di considerare l'asilo dato ai loro nemici oppressi, proscritti od esigliati, come atto di ostilità, ed ove ne avessero il destro, correavano i primi alle

offese. Badate che i profughi affilavano i loro pugnali o manipolavano i veleni sotto il tetto protettore dell'asilo. Il sicario ed il bravo erano diventati quasi legali istrumenti dell'autorità sovrana, e stavano là a bella posta per ristabilire la parità nelle condizioni della lotta, e, se così posso esprimermi, la equità nella slealtà, la giustizia nella perversità.

I pubblicisti dei giorni nostri, per insegnare la scienza politica e l'arte di governo, ragionano dei diritti dei popoli, dei principii della morale; narrano i negoziati diplomatici, fanno relazioni sulle controversie dei Governi e sui congressi. Il sommo maestro della politica dei tempi di mezzo, ai quali io accennava poc'anzi, intitolava un suo scritto ad insegnamento dei governanti suoi contemporanei e dei posteri: « *Del modo tenuto dal duca Valentino per ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, ecc., ecc.* » Sapete del pari la celebre sentenza dello stesso Machiavelli: « *Gli uomini si debbono vezzeggiare o spegnere.* »

L'onorevole avvocato Brofferio, che ci atterriva colla sua eloquente dimostrazione del come gli uomini si dovessero spegnere, vorrà, spero, rallegrarci con uguale eloquenza imprendendo pure a dimostrare l'altro verso della politica del Segretario fiorentino e dirci come gli uomini si debbano vezzeggiare. Intanto giudicate come intendono l'incivilimento ed il progresso coloro che professano la libertà della congiura e il diritto dell'assassinio politico. Essa è sempre quella civiltà, egli è sempre quel progresso che i medesimi apostoli della libertà e della umanità offrivano alla Francia ed all'Europa in febbraio, in maggio, in giugno 1848. Sapete che la Francia, che l'Europa furono abbastanza dissennate ed ingrante per non discernere che quella libertà, che quella civiltà fossero vere, che accettevole potesse essere tale dono da siffatte mani offerto. Non vi meravigliate se non cerco di suffragare la mia argomentazione cogli esempi d'altre nazioni più anziane di noi in fatto di libero governo. L'articolo 1 della legge propostaci non deve, a mio avviso, rivestire nessun carattere di legge di circostanza. È il progresso umano che ci ha tratti alla solidarietà dei Governi civili per tutelare la pace pubblica. Il glorioso esercizio del dritto d'asilo rende, più ancora che giusta, opportuna la sua vera sanzione, il reprimere gli attentati contro i Governi esteri.

E questo io vi dimostro con tutta la storia d'Italia alla mano. Giacchè noi dobbiamo gloriarci d'aver esercitato il diritto di asilo, perchè con esso si è serbata la nazionalità italiana, si sono accomunati i sentimenti delle diverse parti d'Italia, e si sono mantenuti quei santi pensieri che, lungamente bistrattati ed oppressi nel nostro secolo, noi veggiamo rinfocarsi per la conquista dell'indipendenza e libertà dell'intera penisola. Invece, o signori, quando si è abusato dell'asilo, quando gli uomini, che approfittavano del ricetto loro concesso dai loro vicini, non usufruivano quieti e pazienti il beneficio, ma hanno voluto trarre i loro protettori ad accomunarsi alle loro private e municipali querele, al-

lora noi abbiamo veduto l'Italia scindersi in mille parti e le guerre civili insanguinare tutte le nostre città. A poco a poco la libertà è stata sacrificata alle ambizioni di mille tiranni, e in mezzo ad innumerevoli fazioni, l'Italia, debole, scissa, infranta, è caduta sotto il dominio degli stranieri.

Signori, noi dobbiamo prevalerci di questo esempio delle nostre patrie storie, ed io porto convinzione che, se una cosa debbe essere favorevole alla nazionalità italiana, se una cosa ci deve stringere e legare alle altre provincie italiane, essa è l'esercizio di questo sacro diritto dell'asilo. Ma se noi vogliamo serbarlo incolme in presenza dei potentati europei, se vogliamo che questo diritto d'asilo sia rispettato, che esso sia proficuo alla italianità del Piemonte, ed allo stesso tempo alla libertà ed alla indipendenza della rimanente Italia, dobbiamo provvedere a che questo asilo non serva ad introdurre nel nostro paese le massime rivoluzionarie dell'assassinio politico e della cospirazione, che, la Dio mercè, non hanno mai avuto vita nè potenza negli Stati della monarchia di Savoia.

Al qual proposito noterò qui, come la morale e la giustizia, non questa o quella forma di Governo siano vero fondamento alla libertà dei popoli. Assolutismo resse queste provincie subalpine da Emanuele Filiberto insino alla Rivoluzione francese; ma, da disciplinati sudditi fatti virtuosi cittadini, i Piemontesi sono primi ad essere liberi in Italia. Intanto nei paesi dove si vantava libertà e forma di repubblica, incessanti furono le cospirazioni, i sovvertimenti, gli assassinii politici. Nell'asilo da noi dato ricevono anche gli esuli il beneficio di essere educati alle nostre politiche tradizioni; non portino fra noi il mal seme delle discordie cittadine e delle patrie sventure.

Io pertanto credo che non possa maggiormente favorire l'esercizio di questo sacro diritto, che è sommanente propizio alla nostra causa italiana ad un tempo ed all'aggrandimento della monarchia sabauda, quanto il tutelarne l'esercizio con leggi che assicurino la tranquillità degli Stati vicini e dei Governi esteri nostri alleati.

Ora dirò brevemente dell'articolo 2. Egli è in causa della proposta fatta in quest'articolo che io ho creduto di farmi inscrivere piuttosto per ragionare in merito della legge che non in favore.

Se il principio che condanna l'apologia dell'assassinio politico, che condanna dunque indirettamente l'assassinio politico stesso, io lo ammetto e credo che si dovrà mantenerlo con tutta la forza delle nostre leggi, tuttavia non posso acconciarmi a che la repressione dell'apologia si estenda per modo che, siccome ci faceva osservare il presidente della Commissione, le opere di molti autori, i quali sono maestri di alta moralità e di alta dottrina politica, possano essere fatte oggetto di censura e di penali disposizioni.

Ma, o signori, io credo sia più facile a noi che ad altri il combattere l'apologia dell'assassinio politico, in quanto che noi non biasimiamo soltanto l'assassinio politico che colpisce la persona dei sovrani.

No, a nostro avviso, l'opinione pubblica (della quale io credo che l'onorevole presidente della Commissione abbia forse travisato alcune volte il giudizio circa gli assassinii politici), l'opinione pubblica colpisce egualmente tutti gli assassinii politici.

Io non vi citerò, in contrapposto alle osservazioni dal deputato Brofferio presentate nella tornata di ieri, che pochi fatti.

Vi dirò, per esempio, di Cromvello. Signori, tutti i benefici che quell'uomo di Stato insigne ha reso all'Inghilterra non hanno cancellato nell'opinione dei liberi Inglesi la taccia che gli venne dalla parte che ei prese nell'assassinio politico giuridico di re Carlo I.

Vi citerò l'esempio di Napoleone il Grande: tutta la gloria di Napoleone, tutti i servizi resi da esso non solo alla nazionalità francese, ma alla civiltà d'Europa, non valsero a cancellare la funesta memoria della morte del duca d'Enghien.

Vi citerò finalmente Carlotta Corday. Se vi è un uomo, il quale si detesti, e la cui memoria sia abborrita da tutti i conservatori, da tutti quegli uomini liberali che non dividono le opinioni rivoluzionarie, è certamente Marat.

Ebbene, io credo che nessuno di coloro che ora vi chieggono di colpire gli attentati, le cospirazioni, o l'apologia di questi attentati contro la persona dei sovrani esteri, nessuno di questi voglia giustificare Carlotta Corday per aver posto fine ai giorni di un mostro di sangue qual era Marat.

Signori, ci si pose innanzi l'esempio della storia degli imperatori romani. Ma io m'accorsi che quell'onorevole oratore credette opportuno d'incominciare da Ottaviano e non da Cesare.

Se non gli stessi scrupoli, che egli diceva aver consigliato Dante a riporre Bruto nell'inferno, se, dico, quegli stessi scrupoli non avessero fatto tacere su questo punto l'onorevole presidente della Commissione, vi erano altre ragioni del suo silenzio.

Una di esse è che quell'opinione pubblica, la quale non approvò gli uccisori degli altri imperatori, ma trovava segno di giustizia sovrumana, di giustizia provvidenziale nella morte sanguinosa di quei tiranni, io dico che questa opinione pubblica non si è mai pronunciata nello stesso modo intorno alla uccisione di Cesare. Io dubito assai che si possa asserire che l'opinione pubblica abbia innalzato in reputazione ed in gloria Bruto secondo come ha innalzato Bruto primo. È perchè, o signori? Perchè Bruto primo fu capo di rivolta popolare, perchè Bruto primo combattè la tirannia in aperto campo; l'altro invece, se avesse anche compiuto, il che non avvenne, l'opera di liberazione della repubblica romana, la compiva con atti moralmente dannevoli, coll'assassinio e colla prodezione.

Taluno forse in questo momento mi chiamerà audace perchè io voglio portar mano sacrilega contro il poetico piedestallo innalzato anche a Bruto secondo.

No, o signori, il Bruto a cui si innalzarono poetici monumenti non è il Bruto della storia, è un Bruto che

l'immaginativa del grande Astigiano fa tipo di libero, di virtuoso cittadino.

O signori, se il Bruto della storia venisse posto sulle scene tal quale era nella storia, e senza il manto di ideale virtù che lo fa tollerare, voi non vedreste certamente il medesimo effetto prodursi nell'animo degli spettatori. Non si deve giudicare dei fatti politici col solo criterio delle politiche opinioni.

No, o signori, bisogna giudicarne secondo le regole che la coscienza riconosce del giusto e dell'onesto a norma della morale; giacchè molti fatti, i quali al punto di vista di un'opinione possono essere meno colpevoli, lo diventano assai più giudicati da un'altra opinione.

Io dirò pertanto che non posso dar ragione nè all'onorevole presidente della Commissione degli epiteti lodativi coi quali onorava l'attentato di Orsini, nè ad un onorevole oratore che siede sui sommi banchi della destra, di quelli con cui colpiva quest'uomo.

No, signori, io non credo che l'autore dell'attentato del 14 gennaio, il quale fece professione di pentirsi della scelleratezza da lui commessa, si debba insultare col nome di malfattore; ma non si può nemmeno dargli lode; egli non è nè più, nè meno di un traviato. (*Movimenti*)

Questi pensieri mi persuadono ad ammettere il principio che nella legge si consacrino pene severe contro l'apologia dell'assassinio politico; ma mi riservo di dare piuttosto il voto favorevole a quella redazione, la quale distingue tra l'autore che fa di tali avvenimenti un castigo provvidenziale, infitto a mali principii, e lo scrittore che in vista del fine giustifica atti codardi ed esecrandi.

Permettetemi, o signori, che io termini queste mie osservazioni con qualche riflesso sulla parte politica della dotta relazione dell'onorevole Valerio che ci venne sottoposta.

Egli disse in questa relazione che le potenze, le quali nel Congresso di Parigi hanno mostrato di comprendere che la quiete d'Italia e d'Europa dipendeva da migliorie nello Stato della penisola, non avevano dato seguito a quelle manifestazioni, e che tutto si era limitato a vane ed infruttuose parole.

Io porto altro giudizio della politica del Congresso di Parigi. Non credo fosse possibile che i più potenti Stati d'Europa radunati a congresso per far la pace, conchiudessero di aprire nuovamente una guerra generale. Imperciocchè la questione italiana è tale che non può essere sciolta se non mediante una nuova guerra tra le grandi potenze.

A me pare evidente che ogni qual volta si tratterà di migliorare le condizioni d'Italia, le potenze, le quali avrebbero meglio l'animo disposto a nostro favore, indietreggeranno dinanzi all'ostacolo di rompere una guerra generale, dinanzi al timore di rinnovare l'anarchia e la rivoluzione. Onde porto sentenza che il miglior modo per trascinare le potenze europee in nostro pro, sia di far sì che esse sappiano di venire in soccorso di Governi civili, di vere riforme liberali, e non possano

supporre che l'aiuto da essi destinato ai liberali italiani si trasformi in nuovo incentivo di rivoluzioni e d'anarchia.

Rivolgeva rimprovero l'onorevole Brofferio al deputato Mamiani, perchè egli sta sempre aspettando le risoluzioni delle grandi potenze favorevoli al Piemonte: io non so, o signori, che cosa possa far altro l'onorevole Mamiani o l'onorevole Brofferio, che cosa possiamo fare tutti noi se non aspettare? Ed in quanto a me dichiaro che solo dopo tali parole, con molta maggiore curiosità che di vedere che cosa facciano le grandi potenze, con molta maggior impazienza *aspetto* di vedere che cosa imprende l'avvocato Brofferio che non vuole *aspettare!* (*Risa di approvazione*)

La pace generale, o signori, non è voluta solamente da una o due delle grandi potenze, ma noi vediamo che è guardata con tenerezza da tutti i Governi, e forse più ancora dai Governi liberi, come la Gran Bretagna, che dai Governi despotici. Questa pace europea perciò è tutelata da più che da tre milioni di soldati sul continente. Io non so, in verità, che cosa possano i deputati del Parlamento subalpino fare altro che aspettare in presenza di tre milioni di baionette. Ma per conchiudere intorno al mio modo di vedere sulla risoluzione che sta per prendere la Camera sulla presente proposta di legge, io, che credo opportuno di non consigliarmi nè colla speranza di ciò che faranno i potentati d'Europa, di cui l'onorevole Mamiani investigava le mire, nè cogli assassini od i cospiratori, ai quali l'onorevole Brofferio ci invitava ad usare cotanta indulgenza, io sottoporro in prima, come diceva in principio del mio discorso, il mio voto alle norme della giustizia e della coscienza; secondariamente all'opportunità di continuare nella politica del nostro paese quell'indirizzo savio, dignitoso e ardito che gli attuali ministri le hanno impresso e mantenuto; più di tutto procurerò di non dipartirmi giammai da quella via che ci segna il magnanimo e leale contegno dell'unico sovrano d'Europa che sia stato ferito a capo del suo esercito, combattendo per la redenzione della patria, dell'Italia. (*Bravo!*)

RATTAZZI. Disposto a dare il mio suffragio favorevole al progetto di legge al pari dell'onorevole oratore che ha tenuto sin qui viva l'attenzione della Camera, non credano i miei colleghi che io voglia richiamare la discussione a quei principii alti di politica, da cui egli è partito nel suo discorso; non credano che io voglia spaziare in quella sfera così elevata, in cui egli si trattene; io sarò assai più modesto; mi atterro all'esame dei principii che furono toccati nella relazione della Commissione; anzi, dico il vero, al punto in cui la discussione si trova, avrei rinunciato a prendere la parola sopra questo argomento, e vi avrei rinunciato di buon grado, perchè parmi che gli eloquenti discorsi che si pronunziarono a difesa del progetto, abbiano già così vittoriosamente combattute le osservazioni che si fecero contro di esso, che per poco mi sembra inutile l'aggiungere altre parole. Ma dolendomi troppo di deporre silenziosamente il mio voto nell'urna, stimo opportuno di

esporre alcune fra le considerazioni che mi inducono a non respingere il progetto di legge sottoposto in ora alle nostre deliberazioni.

Io ho detto che mi sarei ristretto entro la cerchia dei principii accennati nella relazione della Commissione. E prima di accingermi a questo, mi è grato poter rendere omaggio alla temperanza di forma con cui la relazione stessa fu dettata, e di riconoscere come dessa sia scritta da mano grandemente perita nella scienza dei principii del diritto penale, quantunque io non possa acconciarmi alla sentenza che vi si racchiude e mi sembra invece che la si debba respingere.

Attenendomi all'ordine seguito in essa relazione, parlerò distintamente delle tre disposizioni che nel progetto si contengono, esaminandole da prima sotto l'aspetto legislativo, ed aggiungendo quindi brevissimi riflessi dal lato politico.

La prima disposizione è quella che si rivolge a colpire con una pena il solo fatto della cospirazione contro la vita dei sovrani stranieri. La quale disposizione verrebbe però modificata dalla minoranza della Commissione nel senso che, per far luogo all'applicazione di una pena, si debba alla cospirazione aggiungere un atto preparatorio seguito in questo Stato; modificazione alla quale di buon grado m'accosto.

L'onorevole Brofferio nella tornata di ieri ci diceva che questa disposizione era inutile, perchè il Codice penale già abbastanza provvede.

A qual pro, osservava egli, fare una nuova legge quando abbiamo negli articoli 102 e 103 di questo Codice una sanzione la quale colpisce il reato che ora si vorrebbe punire?

Io vorrei prima di tutto che l'onorevole Brofferio si mettesse d'accordo coi membri della maggioranza della Commissione, i quali, unitamente a lui, respingevano il progetto; vorrei inoltre che egli cercasse di conciliare questa sua osservazione colle altre cose che egli pure accennava nel suo discorso, e che erano dirette a far credere come la sola cospirazione dovesse andar immune da ogni pena.

E per vero la maggioranza della Commissione sostiene, ed a ragione, secondo il mio avviso, che il nostro Codice penale è assolutamente silenzioso a questo riguardo; anzi è precisamente da questo silenzio che essa trae argomento per indurne che non si debba la sola cospirazione sottoporre a pena alcuna. Ma come può conciliarsi quest'asserzione con quella dell'onorevole Brofferio, il quale affermava che la pena stava pur scritta negli articoli 102 e 103 di quel Codice?

Lasciando però ad altri di trovare il modo col quale i distinti membri della maggioranza si mettano fra di loro d'accordo, io penso che male si possa sostenere essere inutile la proposta disposizione di legge, perchè la medesima già si trovi sufficientemente espressa negli indicati due articoli del Codice penale.

Questi due articoli, signori, contemplan non il solo fatto della cospirazione, non la cospirazione seguita anche da un semplice atto preparatorio, ma contemplan

invece esclusivamente gli atti di esecuzione, col che anzi in modo palese escludono dal novero dei reati e la cospirazione nuda, e la cospirazione eziandio accompagnata da qualche atto preparatorio.

Niuno invero ignora la differenza che passa tra il fatto della cospirazione seguito anche da un atto preparatorio, e gli altri atti che mirano più direttamente a dare esecuzione alla cospirazione medesima; d'onde è chiaro che, se la legge si limita a punire questi atti di esecuzione, considera necessariamente immune da ogni pena e la cospirazione e l'atto preparatorio.

Quindi si potrà discutere se si debba o non si debba dal legislatore punire con una nuova legge anche la cospirazione sola, o questa congiunta con un atto preparatorio; ma non si potrà certo plausibilmente affermare che la legge attuale già provveda con una pena, e sia quindi inutile una particolare e nuova sanzione.

Ora, signori, chiunque esaminasi nell'interno della sua coscienza il fatto della cospirazione, la quale, siccome viene definita dal Codice penale, è il concerto preso tra due o più persone di attentare alla vita altrui o di commettere qualsiasi altro reato; chiunque, dico, esamina questo fatto, non può a meno di giudicarlo meritevole d'una sanzione penale; anzi farà forse a qualcheuno maraviglia se finora il Codice non ha a ciò provveduto.

In questo fatto, per verità, s'incontrano gli elementi tutti di un reato: s'incontra l'immoralità dell'azione, ossia il dolo; s'incontra il danno: dolo e danno che, anche secondo il giudizio della Commissione, costituiscono il reato e presentano gli estremi voluti dalla scienza del diritto penale perchè possa una pena essere inflitta contro gli autori di esso.

E per verità che il fatto di cospirare contro la vita non che d'un sovrano, sia il nostro, sia straniero, anche di un semplice privato, sia un fatto immorale, ognuno lo sente scritto nel cuore; crederei offendere il senso morale dei miei colleghi se mi facessi lecito di dir parola per dimostrarlo. Ma non vi è soltanto l'immoralità, vi è pure il danno sociale. E questo danno, signori, è evidente ed incontestabile, quando si ponga mente che gli animi di quei cittadini, contro la cui vita o contro le sostanze dei quali si conosce, essersi preso da due o da più persone un iniquo concerto, non possono a meno di rimanere grandemente turbati ed inquieti, e di temere e per la tutela della propria vita e per la conservazione dei propri averi.

Dico di più, signori, che, a mio credere, nel fatto della cospirazione o nuda od accompagnata da un atto preparatorio vi è un danno che vuol essere particolarmente apprezzato, e che sotto un qualche aspetto è forse più grave e richiede una speciale attenzione in confronto di quello che vuolsi allontanare colla repressione del reato commesso.

Quale è invero il motivo principale perchè si punisce il reato o consumato o tentato? Il motivo su cui si fonda la legge penale sta in ciò che il delitto da qualcuno commesso lascia temere che si possano eguali reati in altre circostanze da altri commettere; ed è per toglier

di mezzo coll'esempio della punizione la possibilità che altri somiglianti reati si tentino o si eseguiscono che la legge interviene e stabilisce una pena.

Ma quando esiste la cospirazione, evidentemente c'è un timore assai grave che quella cospirazione si porti ad effetto, vi è una possibilità più prossima che il reato si mandi ad esecuzione, vi è una probabilità maggiore di quella che si può derivare da un fatto già eseguito, per presumere altri fatti consimili, di cui non c'è ancora alcun speciale indizio, nè veruna o prossima o remota congettura. Quindi sotto questo aspetto il danno, cui la legge penale intende di ovviare colla pena, sarebbe più grave; la necessità e la giustizia della punizione si presenterebbe più manifesta.

Così essendo, signori, giusta i veri principii del diritto penale, egli è palese che la Commissione partiva da un erroneo supposto quando diceva che nel solo e mero fatto della cospirazione non si abbiano gli elementi del reato; partiva, dico, da un erroneo supposto, perchè considerava non esservi il danno sociale, laddove questo danno è innegabile. E che veramente male essa si apponesse in questa sua supposizione, ossia che cadesse in fallo escludendo gli estremi del reato nel solo fatto della cospirazione, lo dimostrano ancor meglio le eccezioni che la Commissione stessa era costretta d'ammettere a quel principio, che essa proclamava come assoluto ed inconcusso.

Se fosse vero che la cospirazione, per sè e per intrinseca sua natura, non costituisse un reato; se fosse vero che in essa non se ne incontrassero gli elementi voluti dalla scienza penale, io domando: sarebbe egli giammai possibile che una cospirazione, di qualunque natura essa fosse, dovesse tuttavia venire sottoposta a qualche pena?

No certamente; perchè laddove intrinsecamente non esiste reato, non vi ha legge alcuna che possa far sì che il reato esista; non vi è quindi legge alcuna che possa infliggere una pena qualsiasi. Ora è innegabile, lo ammette la Commissione, e basta leggere le disposizioni che e nel nostro ed in quasi tutti i Codici penali si contengono per convincersene, che in più casi la nuda cospirazione è considerata come un reato.

Io addurrò soltanto l'esempio della cospirazione contro la vita del sovrano nel proprio Stato.

Questo è un fatto che è indubbiamente considerato come reato da tutti i Codici indistintamente. Dunque è chiaro che, anche laddove esiste la nuda cospirazione, là può esistervi reato. Nè vale il riflesso addotto dalla Commissione che, trattandosi della vita di un sovrano nel proprio Stato, questa abbia un valore politico che non si potrebbe attribuire alla vita di un sovrano estero, e che a questa speciale considerazione si debba ascrivere la pena particolarmente inflitta in via di eccezione contro quella cospirazione.

Ciò, o signori, non può essere ammesso, poichè il valore politico maggiore o minore che voglia attribuirsi ad una vita, non può fare cambiare la natura al fatto della cospirazione esaminato in se stesso. Se questo fatto

per sè non è criminoso, qualunque sia la condizione della persona contro cui il fatto è rivolto, certo non può fargli mutare carattere, ossia non può farsi che, mentre non era delitto contro l'uno, tale divenga contro l'altro.

Il valore politico che giustamente è congiunto alla vita di un sovrano farà sì che potrà essere considerato il reato più grave, perchè è una circostanza che qualifica il fatto, ma non farà giammai variare di natura e di indole al fatto stesso.

Se dunque si ammette, e certo sarebbe impossibile il negarlo, che in qualche caso, quando è diretta contro qualche persona, la cospirazione possa e debba essere punita, la legge possa e debba intervenire, sarà forza necessariamente altresì confessare che nella cospirazione esistono gli estremi del reato, perchè, giova il ridirlo, senza di questi estremi la pena anche in quel caso speciale sarebbe ingiusta.

Ma, dirà taluno, se il nudo fatto della cospirazione costituisse realmente un reato, e ne racchiudesse tutti i caratteri, è forse credibile che il Codice penale lo avrebbe lasciato immune da qualsiasi pena? Come conciliare quest'asserzione col silenzio in tal parte di quasi tutti i legislatori moderni, i quali hanno bensì statuite alcune pene per qualche caso eccezionale, ma sancirono per norma generale non potersi fra i reati annoverare le nude cospirazioni?

Signori, la cosa può facilmente spiegarsi.

Quando si tratta d'infiggere una pena, il legislatore non contempla soltanto l'immoralità del fatto, non contempla solo il danno che da quel fatto può derivare alla società, ma contempla altresì gli inconvenienti più o meno gravi che dall'indire una pena possano sorgere. E se gli inconvenienti che l'applicazione d'una pena potrebbe produrre sono più grandi di quelli che sarebbero per nascere dall'impunità del fatto, deve il legislatore necessariamente lasciare che questo rimanga impunito.

Ora, egli è manifesto che, se si volesse intimare una pena contro tutte indistintamente le cospirazioni, anche quando si tratta di reati comuni, i danni che sorgerebbero dall'applicazione di questa pena sarebbero più gravi di quelli che può produrre l'impunità della cospirazione medesima.

E per verità queste azioni ordinariamente rimangono segrete; anzi tali debbono di loro natura rimanere. Anche gli atti preparatorii, ossia quegli atti che non si congiungono necessariamente coll'esecuzione del reato, sono atti che per lo più non si estrinsecano in modo da potersi commettere coll'intenzione di commettere un misfatto.

Ora egli è evidente che, se il legislatore volesse punire tutte queste cospirazioni, qualunque reato esse avessero per iscopo, dovrebbero assoggettarsi i cittadini a continue sorveglianze, a molestissime inquisizioni, le quali non potrebbero a meno di turbarne la tranquillità e la sicurezza; dovrebbero, dico, sottoporsi a queste molestie i cittadini, perchè molti sarebbero

quelli contro cui potrebbe sorgere un sospetto, più o meno fondato, che volessero commettere un qualche fatto vietato dall'una o dall'altra disposizione del Codice penale.

E queste molestie, o signori, queste fastidiose inquisizioni dirette a conoscere i segreti, cagionerebbero al certo un danno assai più grave e più funesto alla società di quello che può temersi dall'impunità del reato.

Ma questa considerazione generale, mentre ci prova la giustizia del canone di giurisprudenza penale, giusta il quale le cospirazioni non debbono essere colpite, dimostra ad un tempo che il canone stesso deve intendersi applicabile alle cospirazioni in genere, alle cospirazioni relative genericamente a tutti i reati, senza che per altro non possa e non debba in alcuni casi soffrire ragionevoli e giuste eccezioni.

E di vero, per le eccezioni, quel pericolo di molestie inquisizioni scompare; la sorveglianza dovrà solo essere ristretta contro quei pochi sopra i quali può cadere il sospetto del fatto specialmente dalla legge, ed a modo di eccezione, contemplato; non potrà quindi invocarsi il principio del diritto comune.

D'altronde, quando la cosa è limitata ad un fatto speciale, allora possono sorgere considerazioni di un ordine molto più elevato, possono presentarsi al pensiero del legislatore motivi assai più gravi, i quali persuadono che, non ostante quegli inconvenienti, tuttavia la pena debba essere applicata.

La questione adunque starà nel vedere se, allorché si presenta il caso di colpire con una pena speciale le cospirazioni, sia poi conveniente in quel caso speciale far tacere il principio generale, oppure applicarlo; ma sarà pur sempre vero che, a seconda dei dettami della scienza penale, la pena potrà essere inflitta.

Del resto non è difficile rendersi ragione del silenzio osservato in quasi tutti i Codici moderni e nel nostro, rispetto particolarmente alle cospirazioni contro la vita dei sovrani stranieri.

A questo riguardo, o signori, io non ripeterò quello che già venne notato da molti valenti oratori, cioè che i Codici furono ordinati particolarmente in quei tempi in cui i popoli non erano retti a forme costituzionali. Non dirò che, trattandosi di Governi assoluti, non eravi necessità alcuna che per le cospirazioni contro la vita dei sovrani esteri vi fosse una pena specialmente indetta dalla legge; bastava un provvedimento economico per far argine a qualsiasi cospirazione nel suo nascimento, e certo, qualunque fosse lo Stato che avesse fatto richiami presso un altro Governo, avrebbe nel regime assoluto di questo e mezzi sufficienti e pronto desiderio per accondiscendere alle sue richieste.

Io domando all'onorevole Solaro della Margarita, se, mentre era ministro degli affari esteri, gli si fosse denunciata una congiura contro la vita o dell'imperatore di Russia o dell'imperatore d'Austria, avrebbe egli avuto qualche ritegno nelle leggi dello Stato di rinchiudere, quanto meno, in una fortezza le persone che fossero state sospette di questa congiura. No certamente;

egli non avrebbe avuto alcuna difficoltà, e di buon grado avrebbe aderito al desiderio che gli fosse stato espresso, appunto perchè non v'era disposizione alcuna che garantisse la libertà individuale, che ponesse i cittadini al sicuro da qualunque arbitrio dell'autorità governativa.

Ma dappoichè i Governi sono retti a forma costituzionale, e che quindi la libertà individuale è garantita, certamente non sarebbe lecito ad alcun ministro di aderire arbitrariamente ad una istanza di questa natura. In ora lo stesso onorevole Della Margarita sorgerebbe a protestare contro il Governo il quale osasse di commettere un atto sì arbitrario, quale sarebbe quello disotporre liberi cittadini alla pena del carcere o in una fortezza, solo perchè fosse sorto contro di essi il sospetto di avere congiurato contro la vita di un sovrano estero. Dunque la cambiata forma di Governo renderebbe necessario anche un cambiamento di legislazione. Ma dirò di più; anche senza ricorrere alla mutazione delle formè governative, le variate condizioni economiche, le relazioni più animate e più estese che esistono fra Stato e Stato, debbono necessariamente produrre nella legislazione di tutti i popoli un mutamento a questo riguardo.

I Codici moderni furono quasi tutti ordinati sul Codice di Napoleone; quando vennero promulgati, le comunicazioni tra Stato e Stato erano assai più difficili, le relazioni commerciali meno estese, il desiderio della locomozione molto meno vivo e meno sentito; invece da alcuni anni a questa parte crebbero immensamente le relazioni internazionali; l'Europa è quasi intieramente coperta di strade ferrate, le comunicazioni per mezzo anche dei telegrafi sono a dismisura cresciute. Ora chi non comprende come questo cambiamento, mentre influisce sulle relazioni internazionali e le estende, debba pure inevitabilmente portare con sè una mutazione nella legislazione penale?

Finchè le comunicazioni erano più difficili e meno frequenti, assai più facile era la sorveglianza che un Governo poteva esercitare nella cerchia del proprio territorio, assai più agevole l'impedire che una congiura ordita contro la vita del proprio sovrano in un paese vicino potesse recarsi ad effetto.

Le frontiere potevano senza grande pericolo e senza gravi inconvenienti sorvegliarsi; molti erano i mezzi per attraversare l'ingresso dei cospiratori da uno Stato all'altro, innumerevoli gli ostacoli che si potevano frapporre all'eseguimento di una cospirazione che, deliberata in un paese anche vicino, dovesse mandarsi ad effetto in un altro. Era quindi pressochè inutile che i Governi vicendevolmente tutelassero con qualche legge la vita dei loro sovrani. Ogni Stato poteva ampiamente provvedere da sè.

All'opposto, in ora le comunicazioni sono rese più facili; ora è pressochè impossibile a qualsiasi Governo esercitare verso i propri confini una sì stretta e sì rigorosa sorveglianza da impedire che chi ha cospirato in uno Stato contiguo si porti nel suo territorio per compiere l'attentato. È dunque evidente che i Governi non

possono convenientemente da sè e coi soli loro mezzi provvedere a se medesimi; è manifesto che debbono a vicenda prestarsi la mano e tutelarsi con reciproche disposizioni. È palese che quella sanzione, la quale era in addietro, se non del tutto inutile, certamente di poca importanza, ora è divenuta, per le mutate relazioni dei popoli, pressochè indispensabile.

E questa necessità, signori, non si presenta soltanto per la tutela dei Governi stranieri, ma per lo stesso nostro interesse, imperocchè, se non s'introduce nelle nostre leggi qualche garanzia, la quale valga a meglio tutelare la vita dei sovrani esteri, ognuno comprende che sempre quando vi sia uno Stato, il quale abbia più o meno fondata ragione di temere che si cospiri in altro territorio contro i giorni del proprio principe, questo Stato si trova nella indeclinabile necessità di mostrarsi assai più severo nella sorveglianza delle sue frontiere: egli è per il sentimento stesso della sua difesa inevitabilmente condotto a rendere più difficili, più rare e più fastidiose le comunicazioni cogli Stati vicini, senza che alcuno abbia ragione di fargliene rimprovero.

Ora tutti questi incagli, tutte queste difficoltà alla libera locomozione ed al movimento delle relazioni commerciali torna a danno non meno dello Stato, che è costretto a frapparle, che a noi ed a tutti gli Stati, coi quali le relazioni stesse si contraggono.

È dunque interesse nostro, è interesse d'ogni Stato di circondare con sufficienti cautele la vita dei sovrani esteri; è nostro interesse d'impedire e reprimere la cospirazione contro queste vite anche nella prima sua origine ed al primo suo apparecchio, perchè in questa guisa ogni Governo, tranquillo per la sorveglianza, potrà essere più largo nei suoi provvedimenti, non avrà bisogno d'introdurne di tal natura che, cagionando ritardi e creando ostacoli al libero sviluppo delle nostre relazioni, non possano a meno che riescirci grandemente nocivi.

A questa considerazione, che dimostra la convenienza della proposta disposizione nell'interesse dello Stato, un'altra s'aggiunge che mira allo stesso scopo, e che sorge dall'interesse che abbiamo anche di tutelare la vita del Principe nostro.

Quando nei nostri Codici sarà scritta la pena per reprimere le congiure contro la vita dei sovrani esteri, io tengo per fermo che questo esempio sarà imitato dagli altri Stati; non dubito che sarà riconosciuta la giustizia di questo principio, e ciò che noi oggi facciamo lo faranno incontestabilmente fra non molto gli altri popoli.

Quindi quel valore politico, che giustamente la maggioranza della Commissione riconosce nella vita del proprio sovrano, e che la induceva a giustificare l'eccezione introdotta nel nostro Codice per la difesa di questa vita, dovrebbe pure indurla ad ammettere la convenienza di garantire altresì in qualche modo ugualmente efficace i giorni dei sovrani esteri; imperocchè in siffatta guisa giungerà pure a meglio tutelare la vita del nostro.

E ciò, signori, anche laddove si voglia concedere che la vita di un sovrano straniero non possa e non debba considerarsi salvo qual vita di qualsiasi privato. La quale supposizione non si può di certo ammettere; poichè, per quella solidarietà che esiste tra Stato e Stato, per quei vincoli di amicizia, e per quelle relazioni che debbono mantenersi tra nazione e nazione, è manifesto come il valore politico che ha la vita di un sovrano nella cerchia del proprio territorio deve pure conservare una qualche forza e produrre qualche conseguenza fuori di esso.

Ma a questo punto si osserva dalla Commissione: perchè almeno non iscriverne nella legge la reciprocità di trattamento? Se non si prescrive come condizione quella reciprocità, si stabilirà una distinzione sommamente odiosa tra la vita del nostro Sovrano e quella dei sovrani esteri. La vita dei sovrani esteri sarà specialmente tutelata nei nostri Stati, ed invece la vita del nostro sarà esposta a pericolo negli Stati vicini.

Se fosse esatto ciò che si osservava nella tornata di ieri dall'onorevole Buffa, vale a dire che la disposizione legislativa, intorno alla quale noi discutiamo, dovesse considerarsi un argomento di diritto pubblico internazionale, io comprenderei che si dovrebbe stabilire questa clausola di reciprocità, in quanto che è appunto là dove si fanno trattati che si scrivono le clausole della parità di trattamento. Ma, o signori, io sono d'avviso che in ciò l'onorevole mio amico il deputato Buffa cadesse in errore. Noi non siamo per fare un trattato. L'argomento che ci occupa è soggetto di legge interna, non di diritto internazionale. Vi possono essere considerazioni d'interesse internazionale che ci inducono ad introdurre queste disposizioni anche nel nostro Codice, ma la legge per se stessa appartiene al diritto interno, poichè è diretta a punire un fatto che si commetta entro i confini del nostro territorio. Ora, trattandosi di ordinare una legge rivolta a questo scopo, io non credo che debba essere il caso di sottoporla ad alcuna condizione di reciprocità. Non potendosi una sanzione eguale stabilire da tutti gli Stati contemporaneamente, conviene che qualcheduno ne dia l'esempio. Ora, pare a me che l'esempio debba partire principalmente da quel paese, il quale meno tema per sè ed invece sia convinto che vi abbia ragione di timore per gli Stati vicini. E se ci è paese in cui meno sia da temersi per la vita del principe, egli certo è il paese nostro. Ora, appunto perchè noi possiamo essere da questo canto tranquilli, quando così non può dirsi rispetto alla vita del principe di uno Stato vicino, appunto per questo io penso che a noi più che ad altri meglio si addica di segnare fra i primi la via a seguirsi, la riforma ad introdurre, lasciando quindi che gli altri popoli ci seguano. Nè mi muovono alcuni inconvenienti che furono notati dalla Commissione.

Non mi muove il riflesso che, se noi entriamo in questa via di mutare per considerazioni internazionali le disposizioni dei nostri Codici, noi saremo condotti quasi per forza a variare anche altre prescrizioni; non mi muove neppure l'altra osservazione desunta da che vi

sarebbe, come suppose la Commissione, una mostruosa diversità di trattamento tra nazionali ed esteri.

Quanto al pericolo che si possa trascendere nelle concessioni, cioè che, se oggi noi tocchiamo il nostro Codice per punire la cospirazione contro la vita dei sovrani esteri, domani saremo costretti a punire anche l'attentato contro la forma di un Governo straniero, certamente non me ne sgomento; poichè, a chi appartiene il determinare il limite delle concessioni in questa parte? A chi appartiene il decidere sino a qual punto le disposizioni del nostro Codice debbano essere variate? Certamente appartiene a noi. Se quindi noi crediamo che questo sia l'estremo limite, che non sia opportuno andare più oltre, io non veggio come il timore di eccedere in questa parte debba tenerci incerti nella deliberazione che stiamo per prendere.

Ma di più io credo che non vi potrebbe giammai essere pericolo alcuno d'introdurre modificazioni nella legge anche là dove provvede per gli attentati contro i Governi esteri. Io non temo che questo avvenga, perchè, signori, altro è la congiura contro la vita di un sovrano, altro è la congiura contro la forma del Governo. Quanto alla congiura contro la vita del sovrano, certo è assai pericoloso che questa congiura abbia luogo in uno Stato vicino, perchè facilmente dalla condizione di semplice progetto può essere ridotta in atto nello Stato dove si vuole eseguire, perchè pochi mezzi bastano per mandarla ad esecuzione, e questi mezzi possono sfuggire alla sorveglianza dello Stato contro cui è ordita; ma invece, quando si tratta della forma di Governo, siccome i mezzi che si avrebbero a preparare per compiere questa congiura dovrebbero essere tali da porre in avvertenza lo Stato minacciato, evidentemente questo Stato sarebbe in condizione di impedire che dessa produca alcun effetto nel suo territorio, senza che abbia mestieri che la legge del vicino lo tuteli contro siffatto pericolo.

Perciò io vivo sicuro che non mai si potrà dalla concessione che oggi si facesse trarre argomento per chiedere concessioni maggiori.

Quanto alla conseguenza poi, cui accennava la Commissione nella sua relazione, della diversità di trattamento tra esteri e nazionali, mi permetta l'onorevole relatore che io gli dica schiettamente che non so scorgere come questa diversità esista: e di vero, o si tratta di giudizio istituito in questo Stato, e quando sia approvato il progetto di legge, tutti indistintamente e nazionali ed esteri saranno sottoposti alla pena colla stessa regola, nella stessa misura, collo stesso principio, giacchè la legge provvede indistintamente sì contro gli esteri, come contro i nazionali; ovvero si tratterà di un giudizio istituito per lo stesso fatto di congiura all'estero, ed allora ne seguirà che non vi sarà condanna nè per gli esteri, nè per i nazionali; tutti saranno indistintamente assolti, poichè la legge provvede per i fatti che seguono nel territorio dello Stato, e non provvede contro i sudditi per i fatti che seguissero fuori di esso: anche colà pari sarebbe la condizione degli esteri e nazionali.

È vero che in questo caso, per lo stesso reato, in un luogo vi sarebbe una pena, e in un altro non si potrebbe infiggere.

Ma, signori, questo è un evento che si verifica ogni volta che si tratta di reati i quali sono da un Codice puniti e non sono sottoposti a pena da un altro. Ma noi dovremo, per escludere questa differenza, uniformare tutte le disposizioni del nostro Codice a quelle dei Codici degli altri Stati? Questa sarebbe la conseguenza a cui saremmo condotti se l'onorevole relatore della Commissione volesse che scomparisse assolutamente ogni diversità di trattamento allorquando si trattasse di fatti identici che furono però considerati sotto diverso aspetto dalle diverse nazioni. È questa, ripeto, la conseguenza necessaria della diversità delle leggi, diversità per altro che, spero, sarà per scomparire; perchè, quando alcuni paesi avranno incominciato a scrivere nelle loro leggi la pena contro la congiura per la vita dei sovrani esteri, questa legge non solo sarà approvata da tutti indistintamente, ma terminerà con divenire il diritto comune di tutti i popoli civili.

Io adunque non temo le conseguenze funeste che la Commissione paventava dall'approvazione della prima disposizione di questa legge.

Io non penso che questa proposta non incontri alcun ostacolo nei principii del diritto penale; io penso invece che i principii del diritto penale esattamente esaminati, ben lungi dal dissuaderne l'approvazione, ne dimostrano anzi la convenienza.

Vengo alla seconda disposizione, che concerne l'apologia dell'assassinio politico.

L'onorevole Brofferio ieri diceva essere inutile questa disposizione, perchè la legge attuale già sufficientemente provvede. Egli chiamava l'attenzione della Camera all'articolo 22 della legge sulla stampa, ed invocava una decisione recente della Corte di cassazione, colla quale, applicandosi appunto la disposizione di questo articolo, si condannò il gerente di un giornale alla pena voluta dall'articolo 17 di essa legge, appunto per aver fatta l'apologia dell'assassinio politico.

Io convengo senza gran difficoltà coll'onorevole Brofferio che realmente la legge nel suo spirito, e dirò anche nella sua lettera, provveda a questo speciale reato; poichè, essendo stabilito nell'articolo 24 della medesima, che non sia permessa l'apologia dei crimini o dei fatti che sono qualificati crimini dal Codice penale, essa comprende necessariamente anche il fatto dell'assassinio politico.

Ma, signori, il fatto stesso che ha formato argomento di discussione, le osservazioni medesime che l'onorevole Brofferio faceva alla Corte di cassazione per escludere che questa apologia fosse un reato e per dimostrare che non trattavasi di un fatto contemplato dall'articolo 24 della legge sulla stampa, queste stesse considerazioni, dico, dimostrano l'opportunità, o quanto meno la grande convenienza di scrivere appositamente un articolo di legge con cui sia tolta ogni ragione di dubitare, e quel

reato abbia nella sanzione legislativa un'assoluta e precisa disapprovazione.

È vero che la Corte di cassazione ha già applicato questo principio; ma l'onorevole Brofferio sa meglio di me che, malgrado un simile giudicato, possono sorgere nuovamente i difensori di un altro giornale a sostenere lo stesso principio che egli propugnava in quel giudizio. Ora, dovremo noi lasciare nell'incertezza se realmente l'apologia dell'assassinio politico sia un crimine, se sia questo un fatto o permesso o non sottoposto a pena? No certamente. Io credo che appunto perchè vi fu contestazione sopra questo argomento, appunto perchè altre e nuove contestazioni potrebbero presentarsi, è indispensabile che la legge intervenga e tolga ogni dubbio sanzionando una pena.

Ma l'onorevole Brofferio, mentre sosteneva che la legge già provvedeva, voleva quasi colla sua argomentazione indurre la Camera a credere che non vi dovesse essere alcuna pena, che l'apologia del regicidio avesse, se non a permettersi, quanto meno a tollerarsi. Egli ricorreva alla storia, e ci adduceva alcuni esempi di questi fatti, che furono, a suo dire, dai popoli se non encomiati, almeno non riprovati. Egli inoltre invocava l'autorità e dei poeti e degli scrittori di diritto pubblico e persino dei santi padri, i quali, a suo avviso, avrebbero in certe contingenze ed in alcuni casi riconosciuto legittimo il regicidio e fatta così l'apologia di esso.

Ma queste considerazioni non possono commuovere alcuno. Senza entrare nell'esame dei fatti storici dall'onorevole Brofferio addotti, io, consultando l'intimo della mia coscienza, ho per fermo che l'omicidio non possa mai in alcun caso essere permesso.

È pieno mio convincimento che non c'è uomo il quale abbia diritto di togliere la vita ad un altro uomo, e sono altamente convinto che, per quanto la vita di un principe tiranno possa essere fatale alla sorte dei popoli che egli regge, non v'ha alcun uomo, il quale da sè, e credendosi quasi vindice della società e strumento della giustizia divina, possa attentare ai suoi giorni.

D'altronde gli esempi stessi da lui recati dimostrano quali siano stati i risultamenti di quei fatti, e come, lungi di sollevare la condizione dei popoli, l'abbiano resa bene spesso più grave. A Tiberio succedevano Nerone, Caligola e gli altri tiranni, che lo stesso deputato Brofferio enumerava.

E non è difficile il persuadersi come l'assassinio politico, ben lungi dal rendere migliore la condizione di uno Stato, la peggiori d'assai; perchè, quando un principe è esposto al pericolo della propria vita, quando teme per i suoi giorni, deve necessariamente usare di certi mezzi, i quali non possono a meno che ridondare a danno della libertà e della tranquillità di tutti i cittadini.

Ma, signori, io non intendo trattenermi sopra questo argomento, perchè parmi al cospetto vostro perfettamente inutile. Domanderò solo all'onorevole Brofferio come egli voglia introdurre nella legge una distinzione tra assassinio ed assassinio, tra assassinio rivolto contro un principe tiranno e l'assassinio diretto contro un

principe venerato ed amato dai suoi popoli; vietare l'apologia di questo, permettere l'apologia di quello; poiché a tali conseguenze condurrebbero di necessità le sue osservazioni.

Evidentemente, signori, una simile distinzione non può essere scritta nella legge, perchè niuno potrebbe essere giudice se il fatto debbe più a questa che a quella classe ascrivarsi. La distinzione, quand'anche non fosse, come lo è, immorale, sarebbe impossibile. Basterebbe pur sempre che talvolta vi fosse reato, perchè il fatto si dovesse vietare indistintamente e con giusta pena reprimere.

Io mi limiterò a parlare del principio, non m'addentrerò nei particolari dell'articolo, nè mi farò ad esaminare i termini coi quali è espresso. Credo che esso debba essere soggetto ad alcune modificazioni; imperocchè le parole *assassinio politico* mi sembrano troppo vaghe e dovrebbero essere più chiaramente spiegate; è anche, a parer mio, troppo indefinita l'espressione d'apologia indiretta; è mestieri adoperare un vocabolo che sia più acconcio ad esprimere il pensiero che ha ispirato questo articolo; ma ciò formerà argomento della discussione sull'articolo stesso.

Intanto, per ciò che riguarda il principio, io sono di avviso che si debba ammettere che realmente sia indispensabile intervenga il potere legislativo per pronunciare od almeno meglio dichiarare una pena contro quell'apologia.

Mi accosto ora alla terza disposizione, quella cioè che concerne la riforma nel sistema dei giurati.

Io confesso essere questa la parte del progetto di legge alla quale mi accosto a malincuore, perchè si tratta di toccare una legge organica, al che non si può procedere se non con grande circospezione, e per gravissimi motivi.

Era forse sopra questo argomento che avrei desiderato meglio si presentasse un progetto di riforma più ampio e più esteso, il quale abbracciasse il sistema dei giurati anche per i crimini comuni.

È voto generale del paese, od almeno della parte più illuminata di esso, che, ad esempio di quanto è ammesso da tutte le più colte nazioni, il beneficio dei giurati venisse esteso anche ai reati comuni. Questo voto fu accolto dal Governo, e suppongo che i ministri lo nutrano ancora oggidì.

Si erano presentati due progetti di legge appunto dritti ad estendere questo sistema a tutti i reati; questi progetti erano stati accolti dagli uffici della Camera con favore, e, se non erro, ottennero il voto favorevole di due Commissioni che furono elette da essi uffici. E con tanta maggiore soddisfazione io avrei veduta la presentazione di questa riforma generale, inquantochè reputo, a dir vero, opera molto ardua il formare i giurati unicamente destinati a decidere sopra reati di stampa.

Trattandosi di ordinare l'elezione dei giurati, tutti convengono che i medesimi debbono essere scelti tra gli uomini probi ed intelligenti, i quali rappresentino

bensì l'opinione pubblica, ma non parteggino più per questa che per quella fazione.

Ora non è difficile la formazione dei giurati in questo senso; di giurati cioè che non rappresentino un partito politico e siano probi ed intelligenti, quando ci faremo ad ordinarli pei reati comuni, per modo che solo per incidente debbano giudicare dei reati di stampa; non sarà difficile, dico, perchè, essendo a ciascuno presente l'interesse supremo della difesa sociale, scompare ogni spirito di parte, ed il pensiero dominante sarà quello di provvedere al bisogno maggiore. Ma se invece non si deve avere presente la tutela dell'ordine sociale, la cognizione dei reati comuni, se la cosa si restringe puramente ai reati di stampa, è manifesto che ogni partito cercherà d'introdurre nei giurati l'elemento conforme alla sua parte, onde così essere meno soccombente nelle lotte che dovranno aver luogo.

Comunque però, dal momento che ci è presentato il progetto puramente circoscritto alla riforma dei giurati pei reati di stampa, a me pare che noi non possiamo astenerci dal sottoporlo ad esame: e quando venga a risultarci che realmente i giurati, nel modo in cui sono attualmente stabiliti, male corrispondano al loro ufficio, e che vi possa essere un altro sistema, il quale allontani gli inconvenienti che forse si hanno oggidì a lamentare, io credo sia dover nostro di porvi immediatamente riparo; anzi ritengo che sia tanto più nostro dovere urgente di ciò fare, inquantochè se, riconosciuto l'errore commesso nella legge, non venisse questo errore immediatamente tolto di mezzo, in allora si finirebbe per compromettere nella pubblica opinione l'istituzione stessa dei giurati. E per vero la massa del popolo non vuole risalire alle vere cause di certi fatti che si manifestano, e si arresta ordinariamente alla causa prossima, senza investigare la prima e la meno apparente. Quindi, se i giurati non corrispondono degnamente al loro ufficio, le popolazioni diranno non già che ciò proviene da difetto di ordinamento nella loro scelta, ma dacechè l'istituzione stessa è intrinsecamente viziosa.

Se dunque viene a riconoscersi il vizio, è urgente ed estremo il bisogno di porvi rimedio.

Ciò posto, facendomi ad esaminare se veramente i giurati abbiano o no corrisposto al loro ufficio (*Udite! udite!*) io debbo dire con dolore che l'esperienza degli ultimi anni mi ha pur troppo convinto che non vi corrisposero degnamente, ed in quel modo che la rigorosa giustizia richiedeva.

Io faccio appello alla coscienza di tutti, e domando a chi tenne dietro ai vari articoli di giornali che nel corso dei dieci anni passati si stamparono nelle diverse parti del regno, e che vennero sottoposti ad accuse; io domando se non sia vero che bene spesso questi giornali trasmodassero, se non sia vero che essi contenessero proposizioni e polemiche, le quali cadevano sotto le disposizioni della legge; io domando se a malgrado di ciò non sia ugualmente vero che questi giornali chiamati dinanzi ai giurati, lungi di andare soggetti a condanne, non siano stati pienamente assolti.

Tale almeno è l'intimo mio convincimento, sorto dall'esame degli articoli che formarono argomento di giuridiche discussioni dinanzi ai giurati.

Ma non mi varrò di questo argomento, e mi servirò delle statistiche stesse che furono addotte dalla Commissione. Io credo che queste statistiche, attentamente esaminate e messe in riscontro fra di loro, provano realmente come i giurati non abbiano corrisposto al loro ufficio. Già nella tornata di ieri l'onorevole Buffa trasse vari argomenti da quelle statistiche: io non voglio ripetere le cose che furono dette da lui; le esaminerò sotto un altro aspetto. Osserverò, e spero in questa parte di non essere da alcuno contraddetto, che i giornali che sono ordinariamente più passibili di accusa, che maggiormente eccedono nelle loro polemiche, e trasmodano al segno di meritare le pene portate dalla legge, sono incontestabilmente quelli che si stampano in Genova e nella Savoia ed in Sardegna. Sia perchè in quelle parti del regno le passioni siano più vive ed ardenti, sia perchè, trovandosi più lontani dal centro, più facilmente i partiti possono cadere in errore sulle vere intenzioni del Governo, fatto è (e credo che niuno lo potrà contestare) che le polemiche sono assai più acerbe in questi giornali, di quanto lo siano nei giornali della capitale. I giornali degli stessi partiti estremi vi sono assai più violenti. Io domando se, per cagion d'esempio, l'*Armonia*, la quale certo non può essere accagionata di temperanza, non sia meno acre e meno violenta di quanto lo siano il *Cattolico*, *Le Courier des Alpes* e l'*Ichnusa*. Evidentemente questi sono più violenti dell'*Armonia*...

Una voce. No! no!

RAFFAZZI. Io dico un fatto, espongo la mia opinione, di cui potranno essere giudici i miei colleghi.

Ora, o signori, così essendo le cose, dovrebbe il numero delle condanne contro i giornali di Genova, della Savoia e della Sardegna essere maggiore di quello che ci forniscono i giornali della capitale. Nè (mi permetta la Camera questa osservazione) potrebbe addursi in senso contrario l'argomento del numero maggiore di giornali che si stampano nella capitale; perchè, in primo luogo, io credo che, se mettiamo in confronto quelli che si pubblicano nella Liguria, forse forse non sono molto al disotto di quelli che si stampano nella capitale.

In secondo luogo, quanto alle accuse ed alle condanne che debbono pronunziarsi, la cosa non deve essere ragguagliata al numero dei giornali, ma bensì al numero di quelli che rappresentano i partiti estremi; poichè ognuno sa che i giornali moderati hanno lunghissimi anni di vita, senza che si presenti per loro il caso di vedersi esposti ad un qualche procedimento.

Io credo, ripeto, che vi dovrebbe essere un numero maggiore di condanne per Genova, per la Savoia e per la Sardegna, di quelle che vi siano state nel Piemonte.

Or bene, qual è il risultato che ci forniscono le statistiche presentate dall'onorevole relatore della Commissione? Su 89 procedimenti che furono istituiti, 28 furono quelli promossi nella città di Torino, e su questi

28, 15 furono le condanne, 13 le assolutorie; invece in Genova furono 38 le accuse, e 5 soltanto le condanne, 33 le assolutorie.

Vede la Camera quale sia la proporzione che esiste tra le condanne pronunciate dai giurati di Genova e quelle pronunciate dai giurati di Torino.

Nella Savoia, sopra 11 accuse, due sole furono le condanne; e nella Sardegna sopra 7 accuse non vi fu neppure una condanna; tutti i giornali furono assolti.

Ora è egli possibile che fra tutte le accuse che vennero portate contro i giornali della Liguria, solo cinque casi fossero meritevoli di essere sottoposti a pena? È egli credibile che nella Sardegna non vi sia mai stato neppure un articolo di giornale il quale abbia violato la disposizione della legge? Evidentemente i giurati non compirono l'ufficio loro.

Nè valga il dire che il numero delle accuse non deve essere ragguagliato col numero delle condanne, perchè, se fu maggiore il numero delle accuse, ciò debbe attribuirsi allo zelo intemperante del Ministero pubblico, ed al fatto che in alcuni casi furono i gerenti sottoposti alla pena del carcere preventivo, il che ha potuto indispettare l'animo dei giurati.

Prima di tutto, come ho notato, la presunzione sta anzi che dovesse essere maggiore il numero delle accuse in Genova anzichè in Torino; in secondo luogo io non entrerei ad esaminare se realmente il pubblico Ministero abbia o no usato del suo diritto, sottoponendo al carcere preventivo gli accusati per reati di stampa; ma io domando al signor relatore se il fatto stesso dell'assolutoria pronunziata dai giurati per questa sola considerazione non sia un fatto che non torni a lode dei giurati stessi; non v'era certo una ragione, in ciò solo che il pubblico Ministero aveva mancato al dover suo, perchè i giurati dovessero anche dal loro lato mancare al proprio ufficio, assolvendo coloro che potevano considerare colpevoli.

Del resto non immagino possa supporre che il pubblico Ministero sia così intemperante; non reputo che quest'accusa gli si possa fare, perchè il pubblico Ministero deve, prima di istituire un procedimento, riflettere che è questo sottoposto al giudizio dei giudici, e che, se egli inopportunamente l'istituisce, si espone ad una sconfitta che certo non torna nè a lode, nè a soddisfazione di chi l'ha promosso. Bensì io credo che forse il numero delle accuse fu limitato appunto perchè, conoscendo il Ministero pubblico quanto facili fossero i giurati nel pronunziare l'assolutoria, in certi casi, anzichè esporsi a questo pericolo, amò meglio lasciare che i giornali rimanessero senza alcun procedimento.

Nè, o signori, deve recarci meraviglia che tale sia il risultato dei giudizi che si ebbero dai giurati quanto ai reati di stampa, se noi risaliamo ad esaminare il modo con cui i giurati sono stati stabiliti, e se di più abbiamo presenti le variazioni che sopraggiunsero nelle nostre leggi d'imposta, dappoichè fu ordinata quella della stampa.

Quale è il criterio della legge per determinare la ca-

pacità del giurato? È quella di essere elettore. Qualunque sia la condizione del cittadino, qualunque sia la classe a cui egli appartiene, qualunque sia la sua attitudine, purchè sia elettore politico, la legge lo considera capace a compiere questo ufficio di giurato.

Sebbene sia lasciato alla sorte di determinare chi tra gli elettori debba essere assunto all'ufficio di giurato, tuttavia, siccome possono tutti gli elettori essere chiamati all'ufficio stesso, e che sta solo alla sorte il determinare se oggi sia chiamato l'uno, domani un altro, non vi è altra regola di capacità che quella che si desume dalla capacità dell'elettorato politico. Io perciò non so vedere per qual motivo l'onorevole relatore abbia voluto sì a lungo estendersi per darci le statistiche della condizione dei giurati che furono assunti a compiere questo ufficio nei 10 anni trascorsi.

Suppongasì anche che i giurati assunti si trovassero tutti nella condizione da lui accennata, suppongasì altresì che queste condizioni realmente presentassero una garanzia di capacità per compiere quell'ufficio; ciò, signori, sarebbe opera del caso anzichè della legge. Ora, nell'istesso modo che il caso potè negli anni decorsi designare a giurati persone che riunissero quelle qualità da lui indicate, il caso potrebbe negli anni successivi chiamare persone che ne fossero interamente sfornite; riesce dunque inutile lo internarsi nell'esame di quei dati che la maggioranza della Commissione ha voluto a questo riguardo fornirci, ma devesi esaminare solo quale sia la disposizione di legge circa questa capacità, e, giova ridirlo, l'unico criterio per determinarla si desume dalla capacità elettorale politica.

Non può nemmeno fornire argomento per portare la questione sopra un altro terreno, la facoltà conceduta dalla legge di escludere alcuno dei giurati. Poichè, indipendentemente dal riflesso che la legge non accorda che poche facoltà di esclusione, egli è manifesto che la facoltà di escludere questo o quell'altro dei giurati non è diretta a guarentire la loro capacità, ma semplicemente la loro imparzialità. E ciò è tanto vero, o signori, che un giurato il quale è respinto in un procedimento, perchè o il fisco o l'accusato lo considerano parziale, questo stesso giurato potrebbe essere ammesso in un altro procedimento, il che vuol dire che anch'esso è pur sempre considerato dalla legge come capace. È dunque la sola capacità elettorale che deve servire di norma per giudicare della capacità o no di essere giurato.

Ma è egli credibile che tutti coloro che sono elettori politici possano essere capaci ed abbastanza intelligenti per compiere l'ufficio di giurato?

È evidente, signori, che il regolo e dell'una e dell'altra capacità non può essere identico; è evidente che l'uno può essere un ottimo elettore, senza che per questo possa considerarsi atto per compiere l'ufficio di giurato.

Per essere elettore basta che si abbia quella intelligenza che si richiede onde conoscere una persona, la quale valga a propugnare nella rappresentanza nazio-

nale gli interessi del paese; il buon senso è sufficiente per questo, e tanto più sufficiente in quanto che, a meglio guidarlo, concorre nell'animo dell'elettore anche il sentimento del proprio interesse; invece per essere giurato, e giurato principalmente nei reati di stampa, quella sola intelligenza non basta: altri dati manifestamente si richiedono perchè possa pronunziare un sicuro ed assennato giudizio.

La nostra legge elettorale ammette alla qualità di elettore politico (ed in questa parte provvede molto opportunamente, perchè è meglio allargare che restringere) tutti coloro che pagano un censo di lire 40 in Piemonte, di lire 20 nella Savoia, nella Sardegna, nella Liguria.

Ora, signori, è egli credibile che tutti coloro che pagano questo tenue censo, massime dopo che furono accresciute le imposte dirette (il che allarga necessariamente la cerchia degli elettori politici), che tutti costoro abbiano la capacità necessaria per potere compiere all'ufficio così difficile di giurato? Ritengasi che si tratta di decidere sopra questioni talvolta assai spinose, si tratta di vedere se in un articolo o in uno scritto si contenga o no una proposizione vietata dalla legge; si tratta di scoprire gli artifizii coi quali scrittori peritissimi sogliono esprimere i loro pensieri. E si vorrà commettere questo giudizio a persone che bene spesso sono inesperte, che talvolta non sanno leggere e scrivere, come avviene appunto in Sardegna, là dove anche gli analfabeti possono essere elettori, e quindi eziandio giurati?

La Commissione risponde che ciò a nulla monta, che, se i giurati non sanno leggere, il fisco e l'avvocato difensore leggono essi stessi lo scritto incriminato, e ne hanno quanto si richiede per dare un giudizio. Io credo che il giudice debba essere in grado di portare il giudizio dietro le cognizioni sue proprie, e non riferendosi alle allegazioni altrui.

Di più il giudice giurato deve dare il suo giudizio sul complesso dello scritto, non sopra una parte staccata dall'altra. Ora, il fisco che fa? Non fa che leggere quel brano, il quale, a suo credere, racchiude il reato; il difensore non fa che leggere quell'altra parte che a suo giudizio può servire alla difesa: il complesso dell'articolo deve essere conosciuto dal giudice per scienza propria. Come potrà egli conoscere di scienza propria il complesso dello scritto, se non sa leggere nè scrivere? Ciò che avviene nella Sardegna accade parimente nella Savoia, nella Liguria, e, bisogna pur dirlo, anche molte volte in Piemonte, quantunque la legge stabilisca che per queste parti dello Stato debbano gli elettori politici sapere leggere e scrivere.

La Camera sa in qual modo fossero scritti certi bollettini che vennero assegnati all'uno od all'altro dei candidati posti innanzi in queste ultime elezioni, i quali bollettini si è dovuto esaminare colla più grande attenzione, onde conoscere quale fosse il nome che in essi si conteneva. Ora, signori, coloro che scrissero questi bollettini, possono domani essere chiesti a pronunziare

un giudizio sopra un reato di stampa. Domando se possa ragionevolmente supporre che questi sieno giudici competenti. (Bravo! Bene! *dai banchi del centro*)

Questa istituzione dunque, attentamente esaminata, a mio credere richiede di essere riformata. Ora, quale sarà il sistema di questa riforma? Io dico francamente che non potrei in questa parte accostarmi al progetto del Ministero, il quale vorrebbe che i giurati fossero scelti da una Commissione composta dal sindaco, da un consigliere nominato dall'intendente, e da un altro consigliere nominato dal Consiglio comunale.

Io non potrei accostarmi a questa proposta, poichè, come opportunamente osservava in questa parte la maggioranza della Commissione, sarebbe lasciare un troppo largo arbitrio al Governo in questa scelta.

Per quanta sia la fiducia che si possa avere negli uomini che amministrano attualmente la cosa pubblica, certo è che, siccome gli uomini sono mutabili, non si potrebbe senza pericolo commettere loro una simile facoltà, ed è verissimo che, nel modo in cui sono formate le liste elettorali, come osservava la Commissione, qualunque Ministero, a qualunque colore appartenga, potrebbe ognora ordinare la scelta dei giurati in modo che i medesimi appartenessero od alla parte ultra-progressiva od alla parte ultra-conservatrice.

Quindi sarebbe, a parere mio, sommamente pericoloso il volere assolutamente adottare questo sistema; io, per parte mia, lo respingo, e spero che anche in questa parte il Ministero vorrà modificare la sua proposta.

A minori inconvenienti certamente darebbe luogo il progetto della minoranza della Commissione, poichè, secondo esso, la Commissione nominata per la scelta dei giurati presenterebbe un carattere maggiore di indipendenza.

Ma stimerei soverchio intrattenervi per ora nell'esame dei vari progetti che si possono presentare quanto alla riforma dei giurati, inquantochè mi pare che sarà questo argomento da discutersi quando verrà in esame l'articolo terzo del progetto di legge.

Trattandosi della discussione generale, credo basti che sia dimostrata la necessità di riformare i giurati, di ordinarli sopra una base che meglio guarentisca la loro capacità; il modo poi di stabilire questa base, sarà ciò che formerà argomento dei dibattimenti parziali sugli articoli. E qui, o signori, porrei fine al mio parlare, nulla avendo ad aggiungere per ciò che riguarda la parte legislativa; dirò per altro poche cose ancora per ciò che ha tratto alla questione politica.

Io non dissimulo che questo progetto, allorchando venne presentato, non fu accolto con grande soddisfazione nel paese; confesso che esso ha suscitato alcuni timori, che fu, direi quasi, respinto da tutti gli animi, perchè si supponeva che egli fosse il portato di una pressione straniera, ed io giudico che è precisamente sotto questa impressione che deve credersi scritta la relazione della Commissione.

Io fo plauso a questo sentimento, poichè prova

quanto sia presso di noi radicato l'amore del patrio decoro e della dignità nazionale; ma, dico il vero, non fui mai turbato da siffatto timore. E qui mi è grato, signori, che mi si presenti una occasione di potere pubblicamente rendere una giusta e dovuta testimonianza a coloro che mi furono per vari anni colleghi. Io che ho potuto più da vicino conoscere quali siano i sentimenti da cui sono ispirati gli atti dei consiglieri della Corona; io che ho potuto in ogni contingenza convincermi quanto stia in essi tutti, senza eccezione, altamente a cuore la tutela dell'onore nazionale, quanto siano gelosi custodi della patria indipendenza, io non ho mai per un solo istante potuto accogliere il sospetto che essi avessero ceduto dinanzi alla violenza straniera; io fui sempre da questo lato tranquillo, anche senza leggere il tenore delle note che vennero dirette al nostro Governo, senza conoscere le risposte che dal medesimo si fecero. Ho sempre tenuto e tengo per fermo che, se un rappresentante di qualsiasi estera potenza avesse osato o con minacce o con violenze imporre ad essi la presentazione di un progetto che può solo avere vita dalla libera volontà del nostro Stato, essi avrebbero attinta e nel sentimento del loro cuore, e nell'amore che portano al decoro nazionale, e dirò anche nella ferma volontà e nobile fierezza del Principe, la forza per lacerare il progetto e respingere qualsiasi domanda che loro si fosse in quel modo rivolta.

Non è, signori, affetto personale che mi muove a fare questa dichiarazione; è un omaggio che rendo alla verità, è un atto di giustizia che compio. (*Bravo! Bene!*)

Ma, dirà taluno, come è credibile che si sia presentato un progetto di questa natura, mentre vi sono altre leggi forse non meno ed anche più importanti, che richiedono la discussione del Parlamento? Se non è vero che si è ceduto alla pressione straniera, allora, dice l'onorevole Brofferio, è segno che i ministri vanno a ritroso invece di progredire.

Questa mi pare che fosse la conseguenza che traeva nel suo discorso l'onorevole Brofferio.

Ciò sarebbe vero se il progetto fosse lesivo, come egli dice, della libertà interna, se portasse una ferita alle nostre istituzioni. Ma, escluso questo fatto, come parmi di avervi dimostrato, nemmeno siffatto argomento può reggere. Del resto io non sosterrò, e credo che non lo voglia nemmeno sostenere il Ministero, che questo progetto di legge sia stato dettato soltanto da considerazioni d'ordine interno. Io ammetto che anche considerazioni internazionali l'hanno consigliato.

Un abbominabile attentato aveva fatto inorridire l'Europa, e particolarmente spaventato la Francia; non vi è a stupire che il Governo francese, il quale temeva che a questi misfatti altri ne tenessero dietro, si rivolgesse ai Governi vicini ed amici, affinchè provvedessero nella loro legislazione onde essi non potessero più rinnovarsi.

E tanto meno è da meravigliarsi, o signori, che queste richieste si facessero, in quanto che, per mala sorte, i diversi attentati che già avevano avuto luogo, erano

stati ideati e preparati in gran parte in terra straniera.

Vero è che per buona sorte il Piemonte andò immune da questa macchia; ma quello che non avviene una volta può un'altra verificarsi, ed è opportuno che la legge intervenga a quest'uopo. Era quindi naturale che in simile contingenza il Governo francese a noi pure rivolgesse gli stessi e medesimi uffici che ha diretto ad altri Stati vicini.

Ma, signori, tra la minaccia, la violenza ed una richiesta amichevole corre un grandissimo divario: alle prime uno Stato, che si rispetti, risponde un assoluto diniego; alla seconda si risponde favorevolmente quando è fatta da potenza amica, di cui è cara l'alleanza, sempre quando la cosa richiesta non sia tale che in alcun modo offenda la nostra dignità, o tocchi alle nostre istituzioni.

Ora, che ci debba stare a cuore l'alleanza di Francia lo ammette la stessa Commissione, e non vi è alcuno che lo voglia porre in dubbio. Basta volgere lo sguardo alle condizioni europee, alle relazioni dello Stato nostro cogli altri; basta riflettere alle aspirazioni del nostro paese, alla politica sino qui tenuta dal nostro Governo, che ebbe ognora i suffragi del Parlamento, per tosto persuaderci quanto grave sarebbe il danno che a noi ridonderebbe, non solo se cessasse l'alleanza colla Francia, ma ove soltanto si venisse con essa ad uno stato di qualche freddezza. Io quindi credo che sarebbe improvvido consiglio quello di respingere una domanda che ci fosse indirizzata in tali termini.

Se stesse l'osservazione della Commissione, che l'adere ad una domanda, il cedere dinanzi ad una richiesta sarebbe lo stesso che subire un disdoro, io non so allora come le alleanze potrebbero mai proporsi e cementarsi. Se ogniqualvolta uno Stato ci domanda una cosa, la quale sia giusta e ragionevole, la nostra dignità esigesse di rispondere negativamente, perchè in caso contrario l'indipendenza nazionale si dovrebbe considerare compromessa, io non veggo quale sia la concessione che si potrebbe fare ad uno Stato vicino. Ora invece è di fatto che le alleanze si cementano, le amicizie meglio si stringono, si rassodano colle mutue concessioni da Governo a Governo.

Io potrei addurre altre considerazioni, ma mi limito a quelle che ho svolto finora, sia perchè mi sento alquanto stanco, sia anche perchè dovrei ripetere le cose che già furono da altri così eloquentemente esposte. Mi limiterò a queste.

Noi, o signori, essendoci presentata la legge e costretti, come siamo, a deliberare, non abbiamo che due partiti a scegliere: o respingere o accettare la legge. Accettandola, noi sappiamo quello che facciamo, noi possiamo apprezzare le conseguenze tutte del nostro voto: vi saranno alcuni che troveranno la legge conveniente e vantaggiosa, altri la giudicheranno meno opportuna e meno conveniente; ma alla fin fine tutti debbono riconoscere che praticamente non potrà giammai dare luogo a gravi inconvenienti anche nel senso di co-

loro che maggiormente l'osteggiano. Respingendola, noi non sappiamo dove potremo essere condotti; potrebbe essere vero che non ne sorga alcun danno, ma potrebbe altresì verificarsi che il nostro avvenire rimanga da questo voto irremissibilmente compromesso; potrebbe essere che le nostre aspirazioni restino deluse, troncate le nostre speranze, i sacrifici sino qui sopportati per la nostra libertà, per la nostra indipendenza, resi vani e d'un colpo distrutti.

Se alcuno si sente da tanto da sfidare questo pericolo, getti il voto nero nell'urna: io no certo, e voto in favore della legge. (*Applausi*)

(*La seduta è sospesa per un quarto d'ora.*)

COTTA-RAMUSINO. Con brevità esaminerò il presente progetto, come fu presentato dal Ministero, dal lato legale; con brevità lo esaminerò pure dal lato politico.

A guarentire la vita dei sovrani e dei capi dei Governi esteri sufficientemente provvedono le leggi nostre. Per dimostrarvi la ragionevolezza di questa asserzione, dopo le molte e sagge osservazioni fatte dall'onorevole mio collega Brofferio, non ho che ad indicarvi il contenuto di alcuni articoli del Codice penale.

Dall'articolo 572 l'omicidio commesso con premeditazione o con agguato è qualificato assassino. Punisce l'articolo 577 il colpevole di assassinio colla morte. Gli articoli 102 e 103 determinano che i tentativi devono essere puniti colla pena del reato consumato, diminuita di un solo grado, se gli atti di esecuzione sono tali da non richiedere altro atto ulteriore per mandarlo ad effetto, e colla pena del reato consumato, diminuita di due o tre gradi, se per la consumazione gli atti eseguiti non sono bastanti.

In conformità di siffatte disposizioni i tentativi contro la vita altrui, e così contro la vita dei sovrani esteri sono puniti, a norma delle circostanze, coi lavori forzati a vita, o coi lavori forzati a tempo, oppure colla reclusione.

Queste pene, a mio giudizio, sono già talmente gravi da non lasciarne desiderare alcuna aggiunta. Pure gli onorevoli Mamiani, Farini, Boggio, Alfieri e Rattazzi si dimostrano poco soddisfatti. Pensano essi doversi punire non solo i tentativi, ma anco le semplici cospirazioni: in altri termini, vogliono puniti non solo gli atti, ma anche i semplici progetti, le semplici manifestazioni di pensieri. Tale opinione è però contraddetta dai più accreditati eriminalisti, ed è eziandio in opposizione colle leggi di quasi tutte le nazioni, non esclusa la Francia.

Nè vale l'osservazione del deputato Rattazzi che i Codici si fecero sotto Governi dispotici, poichè, se vi può essere ora necessità di punire le cospirazioni, questa necessità doveva tanto più farsi sentire in quei tempi in cui l'assolutismo predominava, mentre un tale regime non v'ha chi voglia negare essere alla maggioranza degli uomini in viso.

Sta quindi che le leggi nostre sufficientemente provvedono per punire i reati contro la vita dei sovrani esteri.

Parimente la legge nostra sulla stampa punisce, come è già stato notato, in maniera sufficiente l'apologia dell'*assassinio politico*. Si consulti infatti l'articolo 24 del regio editto 26 marzo 1848, e si vedrà che è assoggettata alla pena del carcere non maggiore di un anno, o a pena di polizia, secondo le circostanze, l'apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale, fra i quali conviensi pure annoverare il regicidio, tuttochè ne creda il contrario l'onorevole Mamiani.

Nè mi muove l'osservazione del deputato Rattazzi che in maniera speciale non si tratta in questo articolo dell'apologia del regicidio, e che quindi vi possono sempre nascere in proposito delle contestazioni, giacchè, se ciò poteva essere prima della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, non può certamente avverarsi ora che la suprema Corte tolse tutti i dubbi. Sono pertanto del tutto superflui i due primi articoli del progetto in discussione.

Sul terzo articolo, su quello cioè concernente il giuri, mi limito ad osservare che non so comprendere come abbia potuto entrare nella mente di un ministro costituzionale l'idea di formare dei giurati altrettanti agenti governativi e di violare in tale maniera uno dei principii fondamentali di un Governo libero, il principio cioè della separazione dei poteri, mentre credo che questa sola osservazione basterà per far conoscere in quale conto si abbia a tenere l'articolo medesimo.

Dopo queste considerazioni legali, passo ad esaminare il progetto sotto l'aspetto politico.

Quali sono, io domando, le cause che spinsero il Ministero a presentarlo? Esse sono due: pressione estera; assoluzione del giornale *La Ragione*, accusato di apologia dell'ultimo attentato contro Napoleone III. Di quest'ultima notoria ne è l'esistenza; della prima ne sono prova i continui sequestri di un giornale, gli arresti preventivi di direttori e di gerenti, la cacciata di non pochi emigrati, la nota depositata presso la Segreteria, la mancanza di risposta a questa nota medesima. L'una e l'altra di dette cause possono meritarsi qualche considerazione? No, o signori.

Uno Stato qualunque deve scrupolosamente conservare la propria indipendenza; deve fare tutte le leggi che possono essere utili al popolo suo; non deve mai accettare quelle leggi che gli vengono imposte da potenza straniera.

Il Governo francese oggi domanda al Piemonte una legge speciale per i reati contro la vita dei sovrani. Se troverà accondiscendenza, domani gli chiederà altra concessione. Deh! faccia resistenza alla prima richiesta, seppure vuole la seconda evitare.

L'Italia non solo, ma ben molte altre nazioni ammireranno lo Stato nostro, se si dimostrerà in questa circostanza forte e coraggioso. E che, se sotto vista di un atto generoso verrà a violare la sua dignità? Questo solo atto di debolezza basterà per oscurare tutta la sua gloria. Ad un tratto gli verrà meno la simpatia della popolazione italiana, tosto gli mancherà l'ammirazione degli altri paesi.

Per quanto poi riguarda la seconda causa, appena è mestieri accennare che i giurati chiamati ad emettere il loro giudizio nel processo intentato contro il giornale *La Ragione* avrebbero trasgredito un sacro dovere, se, a vece di consultare la propria coscienza, avessero cercato di assecondare i desiderii del Ministero; onde ciascuno uomo assennato ritenga strana e ridicola l'indiretta censura che loro si vorrebbe fare mediante la proposta modificazione del giuri, ed abbia in pari tempo a convincersi che non è dall'animo dei giurati sbandita l'imparzialità, come pretenderebbe l'onorevole Buffa, e come mi sembra pure pretendere l'onorevole Rattazzi.

Signori, per le ragioni svolte, conchiudo non potersi favorevolmente accogliere questo progetto di legge, ed in questa conclusione negativa mi confermo tanto più volentieri, dacchè non posso nascondervi il dubbio se per avventura l'adozione della medesima ecceda la competenza delle nostre attribuzioni. Invero l'articolo 28 dello Statuto porta che la stampa è libera.

Ora, colla legge di cui è parola, si mantiene fermo il rispetto dovuto a questo principio? Io non lo credo. Nè mi si opponga che nel concreto caso si tratta di una semplice introduzione di una legge penale, sembrandomi pronta la risposta che, dal momento in cui questa nuova legge impinge contro lo Statuto, si arresta il nostro mandato. Nè io temo che mi si presenti il fatto di avere già questo Parlamento adottato altra legge sulla stampa, di cui ne fece l'esibizione l'attuale guardasigilli medesimo; poichè, camminando di tale passo, menomato verrebbe ad ogni tratto lo Statuto da frammenti di leggi parziali, e presto giungerebbe al punto di non avere dello Statuto che il semplice nome. Ed altronde un praticato, quando contenga errore, è fortuna il poterlo troncare. Già lo dimostrò quest'istessa Camera nella questione della eleggibilità dei canonici, nella quale si pronunciò per giustizia e per onore del paese in senso contrario al precedente praticato; lo che ebbe l'applauso della nazione, la quale non tarderà a spiegarsi egualmente quando voi siate per respingere il progetto in discussione, reiezione che grandemente io desidero, non per trionfo di teorie, ma unicamente per il vero interesse ed onore nazionale.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine dell'iscrizione, dovrebbe ora parlare il deputato Tecchio, ma, siccome al momento non si trova presente, darò la parola al deputato Ottavio di Revel.

DI REVEL OTTAVIO. Signori! Ogniqualevolta avviene che in questo recinto si agitino questioni, le quali involgano l'esame della politica esterna congiunta colla interna, certi eloquenti oratori, che non ebbero i loro natali in questo Stato, ma che da qualche anno vi conseguirono cittadinanza, onori e favori, sorgono a parlare, e, condottivi o no dagli altrui discorsi, si sbracciano a vituperare gli atti di un passato, che male conoscono e peggio apprezzano... (*Mormorio a sinistra*)

MAMIANI. Domando la parola.

FABINI. Domando la parola.

DI REVEL OTTAVIO... quas'chè per fare brillare di più viva luce il quadro del presente, fosse necessario di oscurare con neri colori quello del passato.

Io, signori, e parecchi di coloro che seggono su questi banchi, come altri ancora che si trovano dal lato opposto di questa Camera, ebbero l'onore di servire per molti anni quel passato, fungendo al proprio ufficio con lealtà, con fedeltà e senza servilismo (*Bravo! Bene! a destra*); dichiaro quindi che, quando odo che si vuole fare un raffronto del passato cogli ordini attuali, io credo che questo sia un vero anaerionismo; poichè, per parte mia, e, posso dirlo, anche di un gran numero di quelli che seggono sui banchi a cui appartengo, quando imprendono a contraddire o censurare gli atti dell'amministrazione, essi hanno per punto di partenza lo Statuto, e non rimpiangono un passato che non può più avere esistenza e lasciano che le vecchierelle e gli imbecilli soltanto facciano dei voti pel ritorno di quei tempi. (*Bravo! Bene!*)

Ciò premesso, mi addentrerò addirittura nella questione che tiene sospesi gli animi in questo recinto, e dico che non so comprendere come siasi per un momento potuto dubitare che da questa parte della Camera potesse venire una ripulsa ad una idea di legge, la quale tende a definire un atto reo che i nostri Codici non prevedevano, atto reo in se stesso, atto reo per le conseguenze che può avere nelle relazioni internazionali; dichiaro quindi che fu col massimo stupore che intesi certi onorevoli oratori combattere un fantasma che non esisteva, poichè il solo oratore, che da questo lato della Camera abbia parlato, aveva sino dapprincipio bastantemente spiegato che il principio era accettabile.

Sicuramente, o signori, da questa parte vi possono essere dispareri sulle questioni accessorie, e talvolta anche su quelle di qualche importanza; ma, quando si tratta di certi principii generali che hanno per base il giusto e l'onesto, io non dubito di asserire che questi dissensi non possono esistere tra noi.

Io quindi, se prendo a ragionare su questo argomento, non parlo solo a nome mio, ma bensì in genere per coloro che seggono su questi banchi, i quali, concordi in questa parte, daranno il loro voto a questo schema, purchè ben inteso non si colga il destro d'introdurvi certe disposizioni che sicuramente non sarebbero consentanee al principio della legge. (*Movimenti in senso diverso*)

Signori, si è parlato di pressione esterna, si è detto che la dignità del paese era compromessa, laddove avessimo assentito a questa legge.

Dell'onore del paese, lo dico altamente, siamo tutti egualmente gelosi, ed affermo che in tal punto non la cediamo a nessuno. Se potessi credere che vi fosse vera pressione, vera violenza, io ve lo dico schietto, deporrei nell'urna un voto contrario a questo disegno di legge, poichè si tratterebbe di umiliare il paese, e questo sarebbe uno dei peggiori, dei più perniciosi danni che gli potrebbero toccare. Ma, torno a dirlo, non reputo che si possa ritenere vera pressione quella che ebbe luogo.

I fatti lamentevoli, atroci, che succedettero nel decorso gennaio, naturalmente destarono una inquietudine ed indignazione in molti animi; che il Governo francese siasi rivolto al nostro, ed abbia consigliato (vado sino a quel punto), o dimostrato la convenienza di recare qualche rimedio all'attuale stato di cose, nello intento di antivenire fatti criminosi di simile natura che potrebbero rinnovarsi, io l'ammetto: ma in pari tempo dico ricisamente che, quando veggo che eguali comunicazioni furono fatte a potenze colle quali certo non possiamo competere, e ad altre con cui possiamo andare sino ad un certo punto di pari passo, io credo che non dobbiamo adontarci di siffatto consiglio, nè prenderlo sotto un punto di vista così esteso da farci compromettere e la nostra tranquillità interna e le nostre relazioni esterne per un semplice sentimento di puntiglio e di amor proprio malinteso.

Io quindi in tal parte non concorro nel parere espresso su questi banchi, che vi sia stata pressione viva e che noi cediamo alla medesima; ma divido siffatte opinioni rispetto all'assentire alle disposizioni inchieste in questo progetto di legge.

Però nel fare questa dichiarazione, o signori, vi dico schietto che io credo che, se la politica nostra interna, per riguardo agli atti della stampa che hanno attinenza colle estere nazioni, fosse stata più temperata, forse non avremmo d'uopo di ricorrere ai mezzi contemplati nello schema che cade in esame.

Dico di più che, se il Governo avesse qualche volta in questo recinto stigmatizzato più apertamente questa condotta, io penso che l'influenza, che egli esercita sulla massima parte della stampa, avrebbe avuto tale potenza da darle una migliore direzione.

Ciò posto, io debbo riconoscere che, se noi ci troviamo oggi nella convenienza massima di adottare simili disposizioni, ciò si deve ascrivere al contegno e in parte alla condotta tenuta dal Governo in questa contingenza. E qui mi è forza entrare in un campo viù vasto, che è quello di apprezzare sotto un certo aspetto la condotta del Governo in rispetto alle relazioni colle altre parti d'Italia.

Signori, noi grandemente agogniamo che la politica tradizionale di Casa Savoia non venga meno nè ora, nè mai. Noi comprendiamo di leggieri che quella politica che nei secoli addietro si manifestava con atti di una certa natura, non lo possa più nell'odierno stato di cose.

Noi quindi, che crediamo che il nostro Stato aspiri ad esercitare in Italia una legittima influenza, pensiamo pure che sia nostro dovere e interesse il procurare che i Governi italiani vengano ad un regime più temperato e di maggiore incivilimento. (*Bene!*) Questo, ne sono convinto, è il comune desiderio, è il voto di tutte le parti della Camera; ma differiamo forse grandemente in quanto ai mezzi da seguire per raggiungere tale intento. Se male non m'appongo, il sistema che il nostro Ministero ha a questo riguardo adottato è tale che, favorendo assai l'azione subalterna, popolare, del paese

contro i regnanti, tende non già allo scopo supremo cui si deve mirare, che è quello dell'indipendenza d'Italia, ma bensì pel contrario alla sua rovina.

A tale proposito io sono d'avviso (e qui non imputo le intenzioni, ma giudico i risultamenti dai fatti che si manifestano) che col continuo gettare lo scherno, il disprezzo sui governanti d'Italia, noi ci alieniamo assolutamente quei Governi medesimi, noi rimandiamo più che mai lontana l'epoca in cui essi possano essere indotti ad usare verso i loro popoli più temperato regime.

Col porre incessantemente in discredito i Governi della penisola (e di ciò non do la colpa al Governo, ma in massima parte alla nostra stampa), coll'incitare i popoli a sorgere contro i loro Governi, a che cosa arriveremo? A porre in rivoluzione quegli Stati; e quale ne sarà la conseguenza? Noi la possiamo agevolmente prevedere. Quando questi paesi sieno messi in istato di rivoluzione, noi avremo annichilato assolutamente le forze che in essi potremmo trovare per quello scopo cui gli atti del 1848 (e qui non do disdetta ad alcuno) miravano. Quindi dichiaro che non posso approvare una politica la quale arreca somiglianti risultati.

Io dico schiettamente che due anni addietro, quando l'onorevole presidente del Consiglio, reduce dal Congresso di Parigi, non direttamente, ma per mezzo dei suoi officiosi amici, lasciava trapelare che vi fosse alcuna cosa in progetto, per cui il nostro paese potesse conseguire compensi larghi per il concorso che egli aveva prestato alla causa delle due maggiori potenze del mondo, io, in tale credenza, per parte mia dichiarai allora di concorrere con quei mezzi che erano necessari.

Ma quando dopo l'intervallo di due anni io veggo che quelle furono semplici parole, che fatti non si presentarono, e che tuttodì si provoca l'opinione, si tenta di invelenire gli animi contro i governanti d'Italia, siano essi forestieri, siano essi del paese, io mi domando: dove andiamo; io mi domando se noi possiamo spingere le cose sino al punto in cui debba nascere una perturbazione, una rottura.

Signori, se tal cosa avvenisse, io dico: come saremmo noi preparati per questo evento?

Qui cadrebbe in acconcio il parlare della quistione finanziaria, ma io ora non voglio trattarne, perchè verrà più opportuno in un'altra discussione; quindi, o signori, io dichiaro che per parte nostra noi non possiamo assentire a questa politica, che, mentre ci pare essere molto nebulosa, in pari tempo ci fa avanzare in una strada, in capo alla quale io veggo un precipizio profondo.

Io so, o signori, che nell'opinione che molti dei nostri avversari cercano far trionfare, siamo considerati come nemici d'Italia, come retrogradi, come uomini che non amano il progresso, in una parola, come un impasto dell'antico regime.

Io dico che per parte mia non mi do la briga di rispondere a simili appunti, dacchè il mio passato vi ri-

sponde bastevolmente; ma con ciò io non posso ammettere cosiffatte censure quanto ai miei amici politici, in cui ho grande fiducia, e della lealtà dei quali non posso dubitare; ed affermo che su questi banchi (*Accennando alla destra*) vi possono essere dispareri intorno ai migliori mezzi dell'attuazione dello Statuto, ma che nessuno mai può avere in mente di non eseguirlo intieramente, lealmente, conforme al giuramento che abbiamo prestato.

Un'altra accusa ci si muove, ed è che, mentre vogliamo lo Statuto, vi ci stringiamo così fortemente che quasi lo soffochiamo (*Ilarità*); ebbene, noi alla nostra volta diremo che altri lo estendono siffattamente da farlo schiattare. (*Nuova ilarità*) Quindi in tale parte credo che i rimproveri saranno sempre come accade nelle assemblee politiche quando opinioni diverse si trovano in presenza.

Noi non abbiamo mai rifiutata alcuna delle disposizioni che abbiamo credute utili e proficue; abbiamo respinte, come continueremo a fare per l'avvenire, quelle che non recavano un vantaggio reale, ma che avevano, se non in mira, almeno per effetto di gettare la disunione nel paese. Ma, mentre abbiamo combattute certe leggi, mentre non le abbiamo volute sancire col nostro voto, noi siamo costituzionali, e sappiamo rispettare le leggi che furono fatte dal Parlamento.

Ci si oppone sempre che vogliamo andare in via retrograda. Signori, noi vogliamo camminare, vogliamo progredire, ma vogliamo che i nostri passi siano cauti; e non intendiamo spingere le cose al punto da non sapere più ove si vada. (*Movimenti in senso diverso*)

Io ho voluto fare questa dichiarazione generale, non per ritornare su argomenti personali, ma perchè, vedendo come i banchi, su cui mi trovo, per la prima volta sono più guerniti che per lo passato, e come, essendo entrato in relazione con tutti coloro che seggono sui medesimi, ho potuto raccogliere che la loro opinione non differisce dalla mia che in parti molto poco importanti. (*Bisbiglio — Movimento nel banco dei ministri*)

Se il signor ministro (Di Cavour) vuol farmi una interpellanza, io sono pronto a rispondere.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Poichè ha parlato a nome di tutti i suoi amici politici, lo pregherei di dichiarare se divide l'opinione di quelli che hanno per organo l'*Armonia*, come venne dichiarato in questa Camera.

DI REVEL OTTAVIO. Se alcuno dichiarò che l'*Armonia* è il suo organo, io confesso schiettamente che non è il mio. (*Bravo!*)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Ne prendo atto con piacere.

DI REVEL OTTAVIO. Io ho creduto di poter parlare in genere anche dei membri che seggono da questa parte della Camera; ognuno di essi è libero di alzarsi e dire se io ho tradite le sue intenzioni, il suo modo di vedere.

Ora prenderò ad esame la questione che ci è specialmente sottoposta.

Io voterò il primo ed il secondo articolo. Mi si permetta una piccola soddisfazione. Noi siamo accusati tuttodi di volere violare, annientare la legge della stampa; eppure lo stesso Ministero è venuto a due riprese a proporvi modificazioni alla medesima. E noi le accettiamo, perchè le troviamo buone; e siamo in questo coerenti ai nostri principii. Diffatti, noi abbiamo sempre detto che la legge della stampa è legge organica bensì, ma non intangibile; quanto allo Statuto, noi diciamo: nè la lettera, nè lo spirito non lo toccate; ma quaxto alle altre leggi, le dovete modificare a seconda dei bisogni e delle esigenze della società.

Ed in ciò siamo coerenti ai nostri principii; mi auguro che possano dire altrettanto tutti coloro che danno il voto a questa legge, quando ci hanno accusati di volere distruggere lo Statuto.

Dunque noi accettiamo gli articoli 1 e 2, riservandoci di votare quelle mutazioni che nel corso della discussione verranno proposte.

Dichiariamo però sin d'ora che diamo la preferenza a quella che venne concretata nell'emendamento dell'onorevole Buffa e che non accettiamo quella del deputato Miglietti.

E qui mi sia permesso di osservare in certa guisa, a discolpa nostra, che, se due deputati, i quali seggono sugli stessi banchi, e sostengono la stessa politica, pure differiscono interamente fra loro in una controversia di non lieve momento, questo dimostra che in qualunque parte della Camera si segga si possono avere dispareri intorno a quistioni accessorie.

Quanto alle modificazioni dell'articolo 3, per dir vero, mi pare che sia oramai un'anticaglia: sono più anni che io ebbi la disgrazia di sentirmi gridare la croce addosso, perchè dichiarava che il sistema dei giurati, quale vigeva presso di noi, era una anomalia, e che io non poteva dar fede e rispetto ad un *verdetto* di dodici individui, che potevano essere illetterati, intorno ad un atto scritto.

Io l'ho detto allora e lo ripeto: per me è sempre stata una enormezza la composizione attuale dei giurati, sia per lo sconcio che poteva avvenire che dodici persone illetterate venissero a giudicare il valore di uno scritto, sia perchè con altri oratori io penso che il sistema della sorte in genere sia il peggiore di tutti, perchè è un commettere all'incerto quello che è desiderato abbia un valore morale. Ma se accettiamo una modificazione alla forma dei giurati, dichiariamo schiettamente (e qui credo che il signor ministro non avrà mai avuto una maggiore unanimità nella Camera che ora per respingere l'articolo proposto dal Ministero rispetto alla composizione dei giurati) che quella è veramente una proposta che non regge alla discussione. Evidentemente ciò è mettere nelle mani del partito, che si trova al Governo, le disposizioni della legge sulla stampa; quindi di essa non parlo; la considero come morta nata, e non me ne voglio occupare. (*ilarità*) Tuttavia non stimo ancora opportuno di prendere a disamina i termini della proposta dell'onorevole Buffa. Io la trovo molto mi-

gliore; ma non voglio ancora esprimere a questo riguardo la mia opinione, nè credo che nemmeno su questi banchi si sia già presa una determinazione intorno al miglior mezzo da adottarsi in tale bisogna.

La discussione chiarirà come meglio si possa arrivare allo scopo a cui si mira. Intanto però diciamo che, finchè i giurati saranno unicamente istituiti per sentenziare intorno ad atti politici, quello di cui andremo in cerca si è di dar loro la maggiore indipendenza d'opinione che sia possibile. E qui, o signori, mentre dico: finchè i giurati non dovranno pronunziare che in materie politiche, non crediate già che io ammetta che l'istituzione dei giurati possa funzionare negli altri casi; questa è una questione che ora non è opportuno di agitare; dirò solo che per parte mia le ho già dato a tale proposito il mio voto negativo nella proposta di riforma dell'ordine giudiziario.

Ove i giurati dovessero sentenziare intorno a tutti i reati, anche su quelli di stampa, io darei al Governo molta latitudine nella composizione, perchè credo che allora lo spirito da cui sarebbe stato mosso non sarebbe stato unicamente politico, unicamente di partito, ma non avrebbe avuto in mira che la conservazione sociale; ma finchè i giudici del fatto saranno chiamati a giudicare soltanto sugli atti politici, io desidero che abbiano la maggiore imparzialità, come bramo altresì che condannino senza riguardo tutte le enormità, perchè, se noi abbiamo principii conservatori, abbiamo ad un tempo principii progressisti, e non vogliamo assolutamente nessun eccesso.

Io fui preso, o signori, un po' alla sprovvista; credeva di parlar solo domani, epperò non era ben preparato; tuttavia ho detto le cose che più mi premeva di esporre. Se poi nel corso della discussione o nell'esame degli articoli mi avverrà di riconoscere di avere obliato qualche avvertenza, oppure se mi verranno imputate molte cose che non ho dette, e che si supporrà che io volessi dire, allora mi riservo di prendere ancora la parola su questo argomento. (*Segni di approvazione dalla destra*)

PRESIDENTE. Il deputato Mamiani ha la parola per un fatto personale.

MAMIANI. Cedo la parola al mio collega ed amico Farini, che ha pur chiesto di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il deputato Farini ha la parola.

FARINI. (*Con viva commozione*) Signori! Ho l'animo commosso, ma saprò moderarmi.

Sono sette anni che ho l'onore di sedere in questa Camera. La Camera intera credo mi possa fare questa testimonianza, che, se ho usato del mio diritto per esprimere le opinioni, che in coscienza credeva buone, ho sempre rispettato tutte le persone, tutte le intenzioni dei miei avversari politici.

L'onorevole Di Revel non sa qual ferita si arrechi al cuore di un uomo, il quale per lungo tempo ha calcata la dura strada dell'esilio cercando una patria, e quando crede di averla trovata in terra italiana, si sente chiamare straniero!... (*Applausi dalle gallerie*)

TORNATA DEL 15 APRILE 1858

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Bravo!

DI REVEL O. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Avverto le tribune che ogni segno di approvazione o di disapprovazione è proibito; ed io farò eseguire severamente il regolamento da chiunque voglia ancora violarlo.

FABINI. L'onorevole conte di Revel vorrebbe restringere il nostro diritto solo a parlare dei fatti odierni; ci nega la facoltà di censurare il passato, quasiché egli stesso non lo censuri ogni giorno, quando afferma i principii che reggono lo Stato rinnovato.

Del rimanente, o signori, io tengo in questa Camera il mio diritto dagli elettori, tengo il diritto di cittadinanza dalla magnanimità del Re; devozione e gratitudine intiera debbo al Re, devozione e gratitudine intiera debbo al paese che mi ha ospitato ed onorato, rispetto a tutti i miei colleghi ed alle opinioni loro, ma (*Vivamente*) sono indipendente e libero al pari di chi ebbe la fortuna di nascere in Piemonte. (*Bravo!*)

Signori, dalla restrizione che il conte di Revel vorrebbe fare al mio mandato, fo ricorso alla nazione che qui mi ha deputato.

Mi permetta il conte di Revel di fare una sola avvertenza.

Io ho in gran pregio l'onore che ho ricevuto in questo paese e dal Re e dalla nazione, ai miei figli, che servono il Re e la nazione, leggerò obbligo di pagare colla gratitudine e colla fedeltà il beneficio; perchè io, signori, non ho mai pagato di ingratitudine i benefici ricevuti, e sono fermo, quanto possa esserlo ogni onorato Piemontese, nella religione del giuramento; ho visto i principii a spergiarare: io ho mantenuto il mio.

Del rimanente, per quanto siano grandi i benefici, dirò al conte di Revel che non è cosa cavalleresca il rinfacciarli! (*Vivi segni d'approvazione*)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Bravo!

PRESIDENTE. Il deputato Di Revel ha facoltà di parlare.

DI REVEL O. Io credo di avere accennato come certi membri di questa Camera, i quali non ebbero i natali in questo paese, ma che solo da pochi anni vi ottennero la cittadinanza unita ad onori e favori (e questo io credo che è un fatto), parlavano del passato in termini che provano che male lo conoscessero, e peggio lo apprezzassero; e ciò affermando io sono certo di avere detto la verità, e parmi di non avere fornito occasione all'onorevole preopinante di fare quella sua parlata con animo tanto commosso, che pare abbia altresì commosso la Camera.

Io non conteso a nessuno di coloro che sono in quest'Aula, per volere dei loro elettori, il diritto di parlare su tutte le questioni; mi limiterò a dire una cosa sola: « Non omnes omnia decent. » (*Bravo! a destra — Rumori di disapprovazione a sinistra*)

BOGGIO. A me, che sono nato in Piemonte ed a cui

per conseguenza non si potrà applicare il *non omnes omnia decent*, non so con quale decenza or ora invocato dall'onorevole conte di Revel, sarà, spero, lecito il dire che tutta la nazione è grata a quegli uomini onorandi, a quegli illustri Italiani, i quali, invece di venir meno alla fede giurata alla patria, invece di implorare un disonorevole ritorno nel loro paese natio, preferiscono accettare l'ospitalità del Piemonte! (*Bravo! a sinistra*)

E se l'ospitalità del Piemonte è larga e generosa, io me ne rallegro, perchè ciò significa che le condizioni del Piemonte sono ancora abbastanza prospere (*Movimenti*) da permettergli di adempiere al debito suo verso gli uomini che lo onorano col loro ingegno e colle loro opere, senza che il conte di Revel od altri abbia il diritto di venire rinfacciando il beneficio al benefattore od ai beneficiati. (*Bravo!*)

Ma non era di questo che io volevo parlare, sebbene sia lieto che mi sia stata porta questa occasione di rendere giustizia a quei nostri connazionali dei quali mi glorio potermi dire amico.

L'onorevole Di Revel mi rivolse, senza nominarmi, un rimprovero. (*Rumori a destra*)

Ha detto che io ho male interpretato le intenzioni degli onorevoli membri che seggono dall'altro lato della Camera (*Accennando a destra*) notando...

DI REVEL O. (*Interrompendo*) Dichiaro che non ho avuto intenzione di parlare di lei! (*Risa a destra*)

BOGGIO. Ho parlato l'altro giorno dopo l'onorevole conte Solaro della Margarita, manifestando le mie meraviglie che egli volesse respingere una legge, la quale, per il principio a cui s'informa, dovrebbe avere l'appoggio di chi si chiama conservatore. Ed era lungi dal prevedere che oggi l'onorevole conte di Revel si volesse rendere solidario dell'onorevole conte della Margarita. Quando io pronunziai quelle parole, sui banchi ove siede l'onorevole conte di Revel, e ne fa fede il resoconto ufficiale, c'è stato un mormorio di disapprovazione. (*Risa a destra*)

Oggi l'onorevole Di Revel asseriva in precisi termini: avere preso un vero granchio chi espresse l'opinione che la parte destra della Camera fosse per respingere la legge; il che dimostra perentoriamente come il cenno dell'onorevole Di Revel abbia potuto di leggieri e da molti essere interpretato nel senso che ora spiegai. Ma basterà che si rileggano le frasi adoperate dall'onorevole Della Margarita per persuadersi che egli realmente aveva espresso un voto ostile alla legge, perchè ha detto in precisi termini che non si poteva accettare nè come la propose il Governo, nè come la propose la Commissione.

Ma di ciò basti. Un'ultima parola, ed avrò finito. L'onorevole Di Revel formulò, non ha guari, un rimprovero che colpisce non solo il Governo, ma quei deputati che col loro voto appoggiano la sua politica. Ha detto che il Governo colla sua politica favorisce la rivoluzione, e che per conseguenza impedisce la giusta influenza alla quale può aspirare il Piemonte in Italia.

Mi permetta l'onorevole Di Revel che io respinga as-

solutamente questa sua opinione, se egli vuole con essa insinuare che il Piemonte abbia alcuna cosa di comune con coloro che promuovono congiure e moti nelle altre provincie d'Italia; bensì invece gli consentirò che in un altro senso può dirsi che il Piemonte promuove la rivoluzione in Italia, non cioè colla politica del Ministero, ma conservando ed attuando lo Statuto (*Rumori*), quello Statuto di cui l'onorevole Di Revel si mostra così tenero. (*Nuovi rumori*) Mi spiego.

Finchè gli altri popoli italiani vedono in questo Stato conservato lo Statuto, e finchè all'ombra dello Statuto vedono il Piemonte libero e fortunato, quei popoli invidiano il Piemonte, quei popoli desiderano che anche presso di loro un ordinamento politico simile al nostro venga inaugurato; di modo che accusare qua dentro il Governo di politica rivoluzionaria, mentre esso non fa che mantenere inviolate le nostre libertà, equivale implicitamente al dire che il Piemonte deve immolarle

alle inquietudini altrui; perchè, finchè il Piemonte sarà libero (e io spero che lo sarà sempre) desterà nelle altre parti d'Italia il desiderio di una eguale libertà.

Ecco il solo senso nel quale si può dire che il Piemonte sia rivoluzionario, e in questo senso quanti amano lo Statuto sono rivoluzionari.

PRESIDENTE. La discussione continuerà domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge: Pena per la cospirazione contro la vita dei sovrani e capi dei Governi stranieri; *minimum* della pena e legale definizione del reato d'apologia dell'assassinio politico; formazione della lista semestrale dei giudici del fatto pei reati di stampa affidata al sindaco e a due consiglieri comunali.